

SINTESI E INDICAZIONI SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE ZONE DEPRESSE E MONTANE

III EDIZIONE AGGIORNATA AL 30-4-1962

Supplemento al Notiziario Camerale n° 9 del 15 Maggio 1962



a cura della CAMERA DI COMMERCIO I. A. DI CUNEO
ANNO 1962

ERRATA - CORRIGE

ERRATA

Pag. 1 - Supplemento al notiziario camerale
n. del

Pag. 5 - 11^a riga - E' sempre la valida la
nostra

Pag. 7 - penultima riga - miglioramenti

Pag. 10 - 9^a riga - idraulica-irrigua

Pag. 15 - 38^a riga - concesso l'integrazione

Pag. 40 - 178 FRUNETTO

Pag. 41 - 224 STOPPO

Pag. 45 - 34^a riga - aziendaffi

Pag. 53 - 19^a riga - (Pradleves) possibile

Pag. 53 - 36^a riga - (Rifreddo) mano d'pera

Pag. 55 - 116 Sommariva Bosco

CORRIGE

Suppl. al not. Cam. n. 9 del
15 maggio 1962

E' sempre valida la nostra

Miglioramenti

idraulico-irrigua

concessa l'integrazione

178 PRUNETTO

224 STROPPA

azienda

(Pradleves) possibile

mano d'opera

SOMMARIVA BOSCO

SINTESI E INDICAZIONI SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE ZONE DEPRESSE E MONTANE

III EDIZIONE AGGIORNATA AL 30-4-1962

Supplemento al Notiziario Camerale n° del



SINTESI E INDICAZIONI
SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
DEL PARTENOPIANO
ALLE ZONE DEPRESSE E MONTANE

compilazioni e ricerche dei Servizi Camerali
e dell'Azienda Montagna della Camera di Commercio
coordinato dal Geom. Gian Romolo BIGNAMI

Per tutte le informazioni, le precisazioni e l'assistenza
relative all'applicazione delle disposizioni sintetizzate
nella presente pubblicazione, gli Enti e gli interessati
possono rivolgersi ai competenti Servizi Camerali e
all'Azienda Montagna di questa Camera di Commercio.

Nella sua logica e voluta semplicità questa pubblicazione ha rivelato un indubbio interesse e si è dimostrata utile e necessaria.

Per questo si è predisposta la 3^a Edizione aggiornata, mantenendo però lo spirito che aveva informato l'iniziativa.

Questa non vuole essere una ripetizione di leggi e decreti, nè un compendio delle disposizioni stesse, ma una raccolta pratica, sintetica, quasi una rubrica di tutte quelle leggi che in qualche modo abbiano ad interessare le iniziative di sviluppo economico e di organizzazione amministrativa.

Si sono pure indicate leggi di carattere generale che costituiscono però la base di molte altre disposizioni.

E' sempre la valida la nostra riserva sulla carenza dei finanziamenti ma forse proprio per questo è indispensabile conoscere bene i meccanismi legislativi, al fine di trarne con sollecitudine i benefici del caso.

Da un esame comparativo delle leggi balza evidente l'estrema necessità del coordinamento delle attività e delle iniziative.

Specialmente le classifiche dei vari territori denotano proprio la mancanza di questo coordinamento, sottolineando però che la nostra azione ha permesso in provincia l'eliminazione delle maggiori incongruenze.

Questa pubblicazione ha pure lo scopo di sobriamente indicare l'efficacia o meno dei provvedimenti con un giudizio sereno ed obiettivo quale può essere modestamente dato da un Ente che ha il compito di essere tangibilmente presente, al fianco delle categorie economiche e delle popolazioni delle zone depresse, alpine e langhesi.

Cunco, Maggio 1962

Il Presidente
Dott. Giuseppe Chiesa

LEGGI PER L'AGRICOLTURA

D. L. 13-2-1933, n. 215

E' il testo unico relativo alle norme di bonifica e contiene tutte le disposizioni inerenti alla classificazione dei comprensori, alla costituzione dei relativi consorzi, all'esecuzione e alla manutenzione delle opere.

E' sotto molti aspetti tecnici e **soprattutto sociali, ampiamente superato**, specialmente per quanto riguarda la formazione dei consorzi, l'imposizione dell'imposta consorziale e i metodi di elezione.

Applicato in montagna, nei comprensori di bonifica si è poi rivelato in tutta la sua insufficienza, impedendo quasi ovunque la regolare costituzione degli organi consortili.

Oltre a ciò i continui riferimenti di tutte le leggi agricole italiane, alla 215 provocano l'applicazione di una procedura pesante e superata che rende difficili le pratiche e l'operare degli Enti preposti.

LEGGE 25-7-1952, n. 949 - *Piano Dodicennale e integrazioni di cui all'art. 12 della Legge 2-6-61, n. 454*

Prevede la concessione di prestiti pari al 75 % della spesa con interesse del 3 % rimborsabili in:

- anni 5 per macchine agricole e impianti mobili d'irrigazione
- anni 6 per impianti fissi d'irrigazione, portato ad anni 8
- anni 12 per fabbricati rurali, portato ad anni 20.

Questa legge è molto interessante nella sua interezza e in particolare per gli ottimi prestiti per le macchine agricole, che possono essere di fabbricazione italiana od estera.

Le domande vanno stese su appositi moduli e l'Ufficio competente è l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

E' prevista l'iscrizione ipotecaria di garanzia.

LEGGE 25-7-1952, n. 991 - *Legge per la montagna con le integrazioni della legge 2-6-1961, n. 454.*

Reca provvedimenti in mutui e contributi per la costruzione di case rurali, miglioramenti delle stesse ai fini turistici, miglioramento, costruzione e dotazione macchine di laboratori artigiani trasformatori di materie prime montane, contributi per

acquedotti rurali, strade interpoderali, impianti irrigui, acquisto di bestiame e sementi selezionate.

I suoi provvedimenti sono ora compresi in massima parte nelle disposizioni della legge 2-6-1961, n. 454 detta Piano Verde.

I principali contributi o mutui previsti sono:

Contributi a fondo perduto:

del 35 % per acquisto di bestiame, sementi selezionate e concimazioni di fondo.
del 50 % per costruzione o ricostruzione di case rurali, strade interpoderali e vicinali

impianti di fili a sbalzo

impianti irrigui a scorrimento

impianti per fornitura di energia elettrica alle frazioni montane

del 60 % per impianti irrigui a pioggia

del 75 % per acquedotti rurali

rimboschimenti volontari

Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali, acquedotti rurali, elettrodotti con cabine e reti di distribuzione, l'art. 8 della legge n. 454, prevede, quando siano interessati all'iniziativa più di cento abitanti dislocati nel raggio di 1 Km., contributi del 75 % della spesa.

Nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del R.D. 13-2-1933 n. 215 (per le nostre zone riguarda soltanto i miglioramenti fondiari sui pascoli montani) e in quelli classificati montani ai sensi della 991 e successive modifiche nel caso di più di cento abitanti nel raggio di 1,5 Km. o equivalente superficie il contributo statale per le opere di cui sopra è dell'87,50 %.

Nel caso che non vi siano cento abitanti il contributo potrà essere concesso fino alla misura del 50 % per tutti i territori e per il 60 % per le zone montane.

Per gli acquedotti il contributo sarà comunque del 75 % come stabilito dal 2° comma dell'art. 44 del R. D. n. 215 del 1933.

Mutui dell'80 % della spesa:

rimborsabili in 30 anni con quota annua d'interesse e di ammortamento del 4 % per:

— miglioramento igienico e ricettivo delle abitazioni rurali, anche ai fini del turismo, esclusa però ogni attività alberghiera;

— costruzione di laboratori artigiani e relativa dotazione di macchinario, purchè si tratti di trasformazione di materie prime montane e comunque di imprese artigiane qualificate con le procedure previste dal D. L. 17-12-1956, anche se organizzate in forma cooperativa.

Esenzione dal pagamento dell'imposta di Registro

L'Imposta di Registro e quella ipotecaria sono ridotte a sole L. 500 per gli atti di arrotondamento e accorpamento della piccola proprietà contadina (art. 36 della 991 e art. 28 della 454). Inoltre sempre per l'art. 28 della 454 tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria e ogni altro documento, relativo

all'applicazione delle leggi sull'arrotondamento o accorpamento in territori montani, sono esenti dall'Imposta di bollo, vengono cioè redatti su carta semplice e gli onorari notarili sono ridotti a metà.

Le imposte, sovrimeposte e addizionali relative non si applicano per cinque anni (per le zone montane il periodo di esenzione è di otto anni) su terreni acquistati con le procedure della cassa della piccola proprietà contadina.

Per godere di tali benefici l'interessato deve presentare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte domanda in carta libera con copia pure in carta libera dell'atto di acquisto. La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di acquisto.

Possono beneficiare di questa legge nei Comuni classificati montani, tutti gli agricoltori coltivatori diretti o piccoli proprietari, singoli o riuniti in consorzi o cooperative e gli artigiani trasformatori di materie prime montane. Organo competente è l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Pur nella limitatezza del bilancio, la legge ha esplicito una buona attività ed ha già portato frutti concreti nella fascia montana della provincia di Cuneo.

E' però necessario non abbandonarsi a facili ottimismo e richiedere spiegazioni dettagliate prima di presentare le domande, onde non andare incontro a spiacevoli delusioni.

Per quanto riguarda i mutui, occorre precisare che è necessaria l'offerta di beni in garanzia e la relativa iscrizione ipotecaria.

Le operazioni di mutuo vengono eseguite dall'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria.

Per quanto riguarda il bestiame selezionato sono indicate ogni anno dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, determinate zone, onde concentrare gli acquisti, al fine di creare nuclei di una certa entità.

Notizie precise sulle zone, oggetto dell'intervento, si possono richiedere allo Ispettorato Forestale.

La legge 991 è in fase di scadenza ed è già stata presentata, d'iniziativa governativa, una proposta di proroga quinquennale e d'integrazione.

Attualmente i provvedimenti della 991 sono in massima parte compresi nella legge 454 con particolare riferimento all'art. 13 della legge stessa che prevede per il quinquennio 60-61 e 64-65 ulteriori finanziamenti della 991.

La nuova legge prevederà finanziamenti per il funzionamento dei Consigli di Valle. Inoltre nei Comprensori di Bonifica la costruzione delle opere collettive come acquedotti, strade ed elettrodotti sarà a totale carico dello Stato.

LEGGE 31-7-1954, n. 626 - Istituzione di un fondo per l'incremento della produttività

Prevede la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, artigiane, commerciali ed agricole, nonché di Società cooperative e loro consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro, secondo i programmi di incremento della produttività aziendale.

LEGGI 6-8-1954, n. 604 - 1-2-1956, n. 53 - 5-10-1960, n. 1154 e altre.

*Piccola proprietà contadina e integrazioni della legge
2-6-1961, n. 454.*

Reca provvidenze a favore della piccola proprietà contadina per atti di acquisto e compravendita di terreni a scopo di formazione o arrotondamento.

Agli effetti della legge n. 53 sono pure considerate come atti di formazione della piccola proprietà contadina le opere di miglioramento fondiario (costruzione di edifici rurali per abitazione, ricovero animali e prodotti, dissodamento e sistemazione idraulica-irrigua dei terreni).

La spesa di acquisto dei terreni e di case di abitazione rurale, ai fini dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina può ottenere un sussidio statale non superiore al decimo della spesa.

La legge prevede ancora attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, la fideiussione sui mutui contratti, limitatamente alla parte di mutuo che supera i due terzi del valore cauzionale del fondo.

La legge 14-10-1959, n. 869 ha portato l'interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge 6-8-1954, n. 604, questo al fine di chiarire in modo definitivo alcuni dubbi in materia.

La legge 5-10-1960, n. 1154 ha ulteriormente perfezionato e reso operante l'insieme dei provvedimenti tributari per la piccola proprietà contadina.

Infatti se l'oggetto del trasferimento di proprietà non supera come valore le L. 200.000 il certificato dell'Ispettorato competente (Agrario o Forestale) è sostituito da una dichiarazione del Sindaco.

Se in caso di accertamento il valore delle L. 200.000 verrà elevato, l'interessato ha tempo novanta giorni a presentare la documentazione completa.

Inoltre le agevolazioni previste dall'art. 36 della 991 si applicano anche nel caso di trasferimento di case non situate sul fondo e anche censite al Catasto fabbricati, purchè sia accertato che lo scopo dell'acquisto è quello di dotare l'azienda piccola-coltivatrice dei fabbricati necessari all'espletamento della sua attività.

Nelle zone montane i benefici dell'art. 36, cioè registrazione e trascrizione al diritto fisso di L. 500 si applicano anche nel caso si tratti di permuta o acquisti per riunire in unico proprietario le parti singole risultanti da precedenti frazionamenti e appartenenti ad un'unico fabbricato.

L'art. 27 della 454 prevede che il tasso dei mutui per le operazioni di formazione della piccola proprietà e dell'accorpamento, da porsi a carico dei beneficiari sia soltanto del 2 %.

Tutte le agevolazioni delle leggi per la piccola proprietà contadina sono prorogate fino al 30-6-1965.

L'art. 28 della 454 prevede l'esenzione per cinque anni (otto anni per le zone montane) per i terreni acquistati nell'ambito delle leggi per la piccola proprietà contadina, dall'imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale e agrario.

L'esenzione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di acquisto.

Per godere di questo beneficio si deve produrre domanda in carta libera, alle-

gando copia dell'atto di acquisto in carta libera entro novanta giorni dalla data di acquisto.

Tutti i documenti sono esenti da bollo, gli onorari notarili sono ridotti del 50 % e la tassa di registro e l'ipotecaria sono ridotte a L. 500.

Le pratiche vanno istruite tramite l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura presso cui funziona la Commissione Provinciale per la Piccola Proprietà Contadina.

Le agevolazioni tributarie per le zone montane si ottengono con certificato rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

LEGGI 16-10-1954, n. 989 e 26-7-1956, n. 850.

Comporta contributi del 50 % sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, foraggiere, piante orticole.

Per informazioni rivolgersi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

LEGGE 22-11-1954, n. 1136 - *Assistenza Malattie ai Coltivatori Diretti*

E' legge universalmente nota, che reca il provvedimento dell'assistenza malattie ai coltivatori diretti e loro familiari.

Per ogni informazione in merito è necessario rivolgersi alla Cassa Mutua Provinciale Coltivatori Diretti.

LEGGI 26-7-1956, n. 862 e 18-12-1959, n. 1117 e Art. 11 della Legge 2-6-1961, n. 454 - *Per la costruzione di laghetti collinari.*

Reca provvedimenti al fine di favorire la costruzione di invasi naturali e relativi impianti di distribuzione dell'acqua irrigua.

Si tratta di un contributo sulla spesa necessaria per la costruzione dell'opera che la legge n. 1117 ha portato al 50 %.

Il Piano Verde ha conglobato anche queste disposizioni nel suo Articolo 11, elevando nel quinquennio 60-61 e 64-65 il contributo fino al 65 % e per le zone montane e per quelle classificate a rilevante depressione economica il contributo può arrivare al 75 %, sempre che nell'uno e nell'altro caso siano interessate più aziende contadine. Possono anche essere considerate nel complesso, aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste non sia superiore ad 1/5 dell'intera superficie irrigabile.

Possono beneficiare di questa legge tutti gli agricoltori singoli o associati. E' necessario rivolgersi per chiarimenti all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, all'Amministrazione Provinciale, all'Azienda Montagna.

L'istruzione della pratica è compito dell'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura.

La costruzione di questi invasi, per quanto non trovi ancora tutti consenzienti, rappresenta, nelle zone collinari e di media e bassa montagna, un mezzo fondamentale nella lotta per l'aumento del reddito.

La nostra Camera di Commercio, in unione all'Amministrazione Provinciale ha a suo tempo preso concrete iniziative in merito.

Alcuni importanti invasi sono stati realizzati, sono in corso di realizzazione e altri di studio nella nostra provincia.

LEGGE 23-12-1956, n. 1526

Reca nuovi provvedimenti per la difesa della genuinità del burro. Comporta gravi sanzioni per gli inadempienti.

Questa legge prevede oltre che drastiche misure per combattere le sofisticazioni, precise norme per la confezione del burro da porre sul mercato.

Il burro destinato al consumo diretto non può essere confezionato in pezzature superiori al peso di 1 Kg.

La pezzatura dovrà sempre risultare di peso netto e confezionata con involucri non manomissibili o involucri chiusi con sigilli metallici portanti la sigla del produttore.

Sulla confezione dovrà inoltre risultare in caratteri indelebili la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e il nome del confezionatore e la località di produzione.

Pur avendo provocato qualche noia ai piccoli produttori questa disposizione occorre obiettivamente riconoscere che ha favorito la qualificazione del prodotto.

LEGGE 30-7-1957, n. 657

Modifica l'art. 1 della legge 991, onde ottenere l'inclusione nell'elenco dei Comuni Montani delle parti montane dei comuni il cui territorio non è interamente tale per configurazione orografica ed economica.

E' stata varata per iniziativa dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani e nella nostra Provincia ha permesso l'inclusione nell'elenco dei Comuni Montani di notevoli zone interessate.

Per conoscere l'esatta delimitazione delle zone montane gli interessati possono rivolgersi ai Comuni, all'Ispettorato Forestale, all'Azienda Montagna, che dispone delle apposite cartine di delimitazione.

LEGGE 8-8-1957, n. 777 - D.M. 21-7-1958

Prevede provvidenze in favore della zootecnia concesse a piccoli agricoltori e a cooperative o consorzi:

- a) per l'acquisto di animali giovani di razza da carne da destinare all'ingrasso o all'allevamento, in particolare bovini:
prestito per due anni per i capi all'ingrasso - prestito per quattro anni per acquisto di giovani capi (solo femmine) da destinarsi all'allevamento da carne;
- b) per l'acquisto di mezzi ed attrezzi di uso zootecnico in particolare se destinati alla produzione e all'allevamento del pollame:
prestito per cinque anni per acquisto attrezzatura e mezzi di uso zootecnico occorrenti all'allevamento di animali da carne;
- c) per l'acquisto di mangimi:
prestito per un anno;
- d) per la costruzione e la sistemazione d'impianti d'immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti degli animali da carne:
prestito per sette anni.

I prestiti di cui sopra sono regolati nell'entità e nei tassi dalle norme generali del credito agrario di cui al D. L. 29-7-1927, n. 1509 e succ.

Organi competenti per l'applicazione sono l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e l'Istituto Federale di Credito Agrario.

LEGGE 26-10-1957, n. 1047 - Pensione ai Coltivatori Diretti

Legge fondamentale per la grande massa dei piccoli agricoltori italiani.

Comporta il beneficio di una pensione di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni.

Per ogni informazione in merito è necessario rivolgersi all'Ufficio Provinciale Contributi Unificati e alla sede Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

LEGGE 2-6-1961, n. 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Costituisce una legge di fondo per l'agricoltura italiana, è un insieme di norme legislative, di riferimenti, di coordinamento e di piano finanziario con decorrenza dall'anno 1960-61 all'anno 1964-65.

Arduo e impossibile il sintetizzare le varie norme. Preso atto che la legge prevede notevoli stanziamenti per la ricerca, la sperimentazione, la documentazione e l'assistenza tecnica e viene annualmente applicata con particolari direttive annuali d'intervento, passiamo rapidamente a sintetizzare gli interventi di vero miglioramento fondiario.

La legge prevede innanzitutto la classifica dei Comuni a rilevante depressione economica, corrispondenti ai Comuni aventi giacitura nelle zone di collina povera e depressa.

Un primo nucleo di classifiche è già stato fatto d'ufficio. Altre sono ancora in corso di esame su proposta, come stabilito, per legge, della Camera di Commercio. Per ogni tipo di classifica si rimanda all'apposito elenco.

La legge prevede nel suo complesso contributi e mutui.

I casi principali, riportati o meno nell'integrazione di leggi precedenti, sono i seguenti:

Contributi

- per la costruzione di strade vicinali, interpoderali, elettrodotti, acquedotti (contributi del 50 % per strade e elettrodotti, del 75 % per acquedotti - art. 44 del R.D. n. 215 del 1933 - se l'opera interessa più di 100 abitanti nel raggio di Km. 1 il contributo è del 75 % per tutte le opere - per le zone montane valgono le norme indicate nell'illustrazione della legge 991)
- per l'ampliamento e il completamento dei fabbricati rurali con particolare riferimento alle case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti (contributo fino al massimo del 50 %)
- premio fino al 10 % della spesa ritenuta ammissibile in favore dei proprietari che migliorino le case di abitazione, di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli
- contributo fino al massimo del 50 % in favore dei piccoli proprietari e piccoli enfiteuti, coltivatori diretti per la costruzione di nuovi fabbricati rurali destinati ad abitazioni e ricoveri per il bestiame e vani per l'uso aziendale.
- contributi per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti d'irrigazione e fertirrigazione. Se l'impianto interessa più aziende il contributo può essere elevato fino al 65 % della spesa. Per le zone montane e per quelle a rilevante depressione economica, valgono le norme espresse in sede di illustrazione delle leggi sui laghi collinari.
- la legge prevede contributi nel limite di un terzo della spesa (art. 44 della 215 del 1933) per l'incremento della frutticoltura.
- la legge prevede contributi nel limite massimo del 50 % della spesa a favore di Enti ed agricoltori consorziati, per la costruzione di impianti ed acquisto di attrezzatura per la disinfezione dei prodotti agricoli.
- la legge prevede contributi del 25 % della spesa riconosciuta ammissibile (35 % nelle zone montane — vedi 991) per l'acquisto di bestiame selezionato.
- la legge prevede contributi del 25 % (35 % per le zone montane) per l'acquisto di macchine agricole - motrici e operatrici - italiane o estere, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni singoli o associati. La legge prevede contributi massimi del 10 % per le aziende agricole sopra non indicate.

- la legge prevede contributi per la costituzione di cooperative e di ogni altro organismo consortile agricolo per la qualificazione, preparazione, vendita dei prodotti agricoli e per i relativi acquisti collettivi

Anticipazioni e mutui:

- per l'esecuzione di piantagioni e trasformazioni colturali, la costruzione di strade poderali, la sistemazione di terreni, la costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, costruzione e riattamento di fabbricati rurali, acquedotti, elettrodotti, rimboschimenti, lo Stato dispone un concorso statale per cui il tasso d'interesse da porsi a carico dei beneficiari risulta del 4 % e per i territori a rilevante depressione economica il tasso è del 3,50 %.
- se i beneficiari sono piccoli proprietari, affittuari o enfiteuti, il tasso sarà ridotto rispettivamente al 3,50 % e al 2,50 %.
Nelle zone montane il tasso sarà comunque del 2,50 %
- la legge ha previsto il miglioramento delle condizioni d'applicazione della legge 25-7-1952, n. 949, la quale prevede ora:
 - per macchine agricole italiane o estere mutui del 75 % della spesa rimborsabili in 5 anni al 3 %
 - per impianti irrigui mutui del 75 % rimborsabili in 8 anni al 3 %
 - per costruzione di edifici rurali mutui del 75 % rimborsabili in 20 anni al 3 %
- La legge prevede inoltre:
 - a) mutui per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici e di attrezzature avicole e zootecniche, nonché per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale comprendendo pure le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;
 - b) sussidio statale su prestiti e mutui per opere di miglioramento del patrimonio zootecnico e acquisto delle relative attrezzature comprese quelle per la conservazione, il deposito e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.
Le operazioni di finanziamento di cui al punto a) non hanno durata superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superano i 15 anni.
Il tasso d'interesse è del 2 % e per le zone montane dell'1 %.
- Per favorire ed agevolare la conduzione aziendale la legge prevede la concessione di prestiti di conduzione del 3 % a favore di coltivatori diretti, singoli o consorziati, mezzadri, coloni e per le cooperative agricole.
- La legge prevede inoltre particolari norme per le zone di bonifica e per i relativi consorzi ai quali viene concesso l'integrazione da parte dello Stato delle somme a carico dei comuni per l'esecuzione delle opere pubbliche. Tali integrazioni sono ricuperate in 25 anni con il 2 % d'interesse.
- La legge prevede pure norme per lo sviluppo e il consolidamento della proprietà contadina.

Per tali norme si rimanda alla trattazione delle leggi apposite.

— La legge prevede pure particolari agevolazioni tributarie indicate nella trattazione della 991 e nella legge sulla piccola proprietà contadina.

— La legge prevede l'esenzione dall'imposta consumo per i materiali impiegati nella costruzione o ricostruzione di edifici rurali e per tutte le opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola.

— La legge dà inoltre la definizione di coltivatori diretti e cioè « coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad $\frac{1}{3}$ di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame ».

Piccole aziende sono quelle che per le operazioni di cui sopra richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue.

Medie aziende quelle che superando le 1500 giornate lavorative annue sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito agrario e del reddito dominicale non superiore alle L. 80.000 annue.

Organo principale per l'applicazione della legge è l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Spiegazioni e delucidazioni potranno essere ottenute dagli Uffici delle organizzazioni agricole.

Tutte le domande e i documenti relativi alla presente legge sono esenti da bollo.

LEGGE 15-12-1961, n. 1304 - Istituzione dell'agronomo di zona

La legge prevede l'istituzione degli uffici agricoli di zona.

Ogni ufficio comprenderà il territorio di uno o più Comuni per un'estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ha. a seconda delle caratteristiche delle zone. In casi del tutto particolari la circoscrizione potrà anche essere ridotta a 5.000 ha.

Si tratta di un provvedimento fondamentalmente buono, che potrà però dar luogo a molte riserve nella sua applicazione pratica, data l'estrema importanza e la delicatezza dei compiti previsti per i predetti uffici.

L'assistenza tecnica capillare è fuori dubbio la base attraverso cui deve passare il vero miglioramento della nostra agricoltura.

Il ricordo delle benemerite cattedre ambulanti di agricoltura è ancora così vivo e i risultati sono ancor oggi visibili.

La strada è buona ma delicata e difficile.

Non per questo non deve essere affrontata, ma con la oculatezza e l'equilibrio che necessita il caso.

LEGGI PER L'ARTIGIANATO

LEGGE 25-7-1952, n. 949 - *capo 6°*

LEGGE 19-12-1956, n. 1524

LEGGE 30-7-1959, n. 623 - *Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.*

Prevedono finanziamenti per le aziende artigiane (art. 10), fino a 5 milioni, al tasso del 3%, durata 5 anni, per l'acquisto di macchine e attrezzi, la costruzione o l'acquisto di laboratori e per la formazione di una limitata scorta di materie prime e di prodotti finiti.

Norme parallele o integrative delle suddette disposizioni sono contenute nelle seguenti leggi riguardanti il Credito per l'artigianato:

- 1) LEGGE 31-7-1954, N. 626
- 2) LEGGE 8-3-1958, N. 232
- 3) LEGGE 14-4-1959, N. 200
- 4) LEGGE 24-7-1959, N. 622
- 5) LEGGE 22-12-1959, N. 1113

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi agli Istituti di Credito o alla Camera di Commercio (Ufficio Artigianato).

LEGGE 25-7-1952, n. 991 - *A favore dei territori montani*

Mutui per l'80% della spesa:

rimborsabili in 30 anni con quota annua di ammortamento e di interesse del 4% sono previsti dall'art. 2 per le aziende artigiane dei territori montani che trasformino materie prime prodotte localmente.

D. M. 21 Dicembre 1953 - *Credito, di impianto e di esercizio, a favore dei reduci artigiani*

Queste operazioni vengono effettuate dall'Opera Nazionale Combattenti.

LEGGI 19-1-1955, n. 25 - 8-7-1956, n. 706 - D.P.R. 30-12-1956, n. 1668

Riguardano tutta la materia relativa all'apprendistato e in particolare, l'esonero dai contributi per le assicurazioni sociali e da alcuni adempimenti per l'assunzione di apprendisti, il ripristino degli assegni familiari agli apprendisti riconosciuti capi di famiglia.

LEGGE 25-7-1956, n. 860 - *Disciplina giuridica delle imprese artigiane.*

D.P.R. 23-10-1958, n. 1202 - *Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25-7-1956, n. 860.*

Queste norme di legge riguardano l'istituzione degli Albi provinciali delle imprese artigiane. L'attribuzione della qualifica è disposta dalle Commissioni provinciali per l'Artigianato, aventi sede presso le Camere di Commercio Industria ed Agricoltura.

L'iscrizione agli Albi non è obbligatoria, ma è condizione per ottenere le agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

LEGGE 29-12-1956, n. 1533 - D.P.R. 18-3-1957, n. 266

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani titolari d'impresa, per i loro familiari collaboratori nell'azienda nonchè per i rispettivi familiari a carico.

Per l'applicazione di questa legge è competente la Mutua Provinciale Artigiani. Ogni chiarimento potrà essere fornito dall'Associazione Provinciale Artigiani e dal competente Ufficio della Camera di Commercio.

LEGGE 29-7-1957, n. 635 - *Art. 8 - Esenzioni Fiscali*

Prevede l'esenzione per dieci anni dall'inizio dell'attività da ogni tributo diretto sul reddito, (per tributo diretto sul reddito devono intendersi: imposta erariale di ricchezza mobile, imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, la relativa addizionale provinciale e l'imposta camerale. L'esenzione non ha luogo invece per l'imposta complementare progressiva sul reddito, per l'imposta sulle società e l'imposta di famiglia) per le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie (fino a 100 operai e 500 per le zone montane) che inizino la loro attività nelle zone classificate montane ai sensi dell'art. 1 della legge 25-7-1952, n. 991, nel periodo di tempo che va dal 18 agosto 1957 al 30 giugno 1965.

Tale esenzione è inoltre prevista per tutte le zone economicamente depresse, riconosciute con deliberazione del Comitato dei Ministri di cui alla legge 10-8-1950, n. 647.

Il beneficio è previsto in ogni caso per comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 20.000 per le zone montane.

La legge si applica a cura degli uffici finanziari locali dietro istanza delle ditte interessate che devono dimostrare l'inizio della loro attività con documenti della Camera di Commercio I.A.

La legge ha come scopo precipuo di aiutare il sorgere di iniziative artigiane e industriali nei fondovalli alpini e nelle zone comunque economicamente depresse.

LEGGE 13-3-1958, n. 264 - D.P.R. 16-12-1959, n. 1289

Esclusione degli artigiani iscritti nell'albo provinciale dalla definizione di lavoratori a domicilio.

D. M. 12-2-1959 - *Cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane.*

Tale decreto approva lo statuto-tipo delle cooperative che il Ministero dell'Industria e del Commercio si propone di stimolare fra gli artigiani per la garanzia da offrire in forma mutualistica sulle operazioni di credito di esercizio.

A tale provvedimento si aggiungono le circolari n. 79 del 12-2-1959 e n. 85 del 25-5-1959 diramate dallo stesso Ministero per regolare la concessione del proprio contributo al fondo di garanzia delle cooperative predette, in misura pari alla metà delle quote versate dai soci.

LEGGE 4-7-1959, n. 463

Reca provvedimenti relativi all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani e i loro familiari coadiuvanti nell'impresa.

Ogni forma di chiarimento e assistenza può essere fornita dall'Associazione Provinciale Artigiani e dalla Segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio.

LEGGE 16-12-1959, n. 1070 - *Esenzione per gli artigiani dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.*

L'esenzione riguarda le entrate per prestazioni al dettaglio effettuate da artigiani con reddito classificato nella C-1 della Ricchezza Mobile, nonchè le vendite da parte dei lavoratori artigiani a privati consumatori effettuate nel luogo di produzione.

LEGGE 20-10-1960, n. 1230 - *Provvedimenti in materia di edilizia in favore delle aziende artigiane.*

Prevede per gli enti interessati alla costruzione di case economiche e popolari (escluse le cooperative edilizie) che siano eseguite con il concorso o il contributo dello Stato, l'obbligo di sentire, sulla progettazione, il parere dell'amministrazione comunale circa la opportunità di costruire botteghe e locali da destinarsi ad uso di imprese artigiane, con preferenza (secondo graduatoria effettuata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato) per quelle esercitate in ambienti malsani, in scantinati o comunque in locali non igienici per le lavorazioni da effettuare.

Convenzioni particolari per il Credito di esercizio per le imprese Artigiane.

Le convenzioni del 26-2-1959 e 15-6-1959 tra la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di CUNEO e le Casse di Risparmio di BRA, CUNEO, FOSSANO, SALUZZO, SAVIGLIANO e TORINO prevedono la concessione del credito di esercizio alle imprese artigiane della provincia: importo L. 200.000 - tasso d'interesse 5,75 % - garanzia della Camera di Commercio entro il 25 % delle insolvenze.

LEGGI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

LEGGE 25-7-1952, n. 949 - *Agevolazioni per medie e piccole industrie.*

La legge prevede forme di credito in favore delle industrie che non abbiano requisiti di aziende artigiane e che non superino il limite dei 500 dipendenti e un miliardo e mezzo di capitale.

Il prestito viene effettuato con rilascio di cambiali a smobilizzo al tasso del 7 % con garanzia ipotecaria e del 7,50 % con altre garanzie.

La legge ha lo scopo di permettere il miglioramento dei fabbricati e degli impianti, onde combattere il fenomeno dell'arretratezza.

La pratica viene istruita con domanda indirizzata su apposito modulo all'Istituto Regionale per il finanziamento a medio termine delle medie e piccole industrie o agli Istituti di Credito autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

Purtroppo questi provvedimenti sono ben lontani da quelli in atto nelle zone dell'Italia Meridionale.

LEGGE 25-7-1952, n. 991 - *Legge della Montagna*

Questa disposizione serve soltanto per i Consorzi e le Cooperative di produttori agricoli ed è integrata per tutte le zone dalle disposizioni della 454.

La legge prevede il contributo del 50 per cento per i fabbricati, gli impianti e le attrezzature necessarie per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici, sia per le singole aziende agrarie che per i consorzi e le cooperative di produttori.

L'impostazione della pratica è analoga a quella già in precedenza illustrata. Ufficio competente è comunque l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

La legge ha come scopo lo sfruttamento industriale in forma collettiva dei prodotti agricoli, onde ottenere la possibilità di valorizzare e difendere i prezzi.

Nello stesso tempo crea la possibilità di nuove e concrete fonti di reddito e di lavoro.

LEGGE 22-12-1953, n. 955, modificata dalla legge 3-12-1957, n. 1198 - *Crediti per l'esportazione ad aziende industriali.*

L'I.M.I. è autorizzato ad effettuare finanziamenti di credito a medio termine derivanti da esportazioni relative a « forniture speciali » all'estero.

LEGGE 31-7-1954, n. 626 - *Istituzione di un fondo per l'incremento della produttività.*

Prevede la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, artigiane, commerciali ed agricole, nonché di Società cooperative e loro consorzi, che si propongano di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro, secondo i programmi di incremento della produttività aziendale.

LEGGE 29-7-1957, n. 635 - *Art. 8 - Esenzioni fiscali*

Prevede l'esenzione per anni dieci da ogni tributo diretto sul reddito per le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie (fino a 100 operai e fino a 500 operai nelle zone montane) che iniziano la loro attività nelle zone classificate montane ai sensi dell'art. 1 della legge 25-7-1952, N. 991.

Tale esenzione è inoltre prevista per tutte le zone economicamente depresse, riconosciute con deliberazione del Comitato dei Ministri di cui alla legge 10-8-1950, N. 647.

Il beneficio è previsto in ogni caso per comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, salvo quanto previsto per le zone montane.

La legge si applica a cura degli Uffici finanziari locali dietro istanza delle ditte interessate che devono dimostrare l'inizio della loro attività con documenti della Camera di Commercio.

La legge ha come scopo precipuo di aiutare il sorgere di iniziative artigiane e industriali nei fondi valli alpini e nelle zone comunque economicamente depresse.

LEGGE 30-7-1959, n. 623 - *Finanziamenti alle medie e piccole industrie modificata con le leggi 16-9-1960, n. 1016 e 25-7-1961, n. 649.*

Prevede finanziamenti speciali a favore di piccole e medie industrie, con importo non superiore ai 500 milioni per nuovi impianti e 250 milioni per conversioni e ampliamenti, con tassi annui d'interesse non superiori al 5%, compreso ogni onere accessorio e spesa.

I finanziamenti di cui sopra potranno al massimo raggiungere il 70% delle spese ritenute necessarie e comprendere in tale aliquota il 30% per la formazione di scorte necessarie ai cicli di lavorazione.

Lo Stato allo scopo di porre gli istituti bancari in condizioni di effettuare le operazioni, corrisponderà agli stessi, con un determinato meccanismo, i contributi in conto interessi necessari al completamento delle operazioni.

Per dette operazioni avranno la precedenza le zone classificate depresse, quelle che valorizzano le risorse locali, le imprese costituite con capitali di piccoli e medi operatori, le imprese che a parità di capitali investiti assicurano una maggiore occupazione e un più elevato prodotto netto.

Il termine di presentazione delle domande: entro il 30-6-1963 e il termine di stipulazione dei contratti: entro il 31-12-1963.

Per chiarimenti e informazioni generali sull'applicazione di questa legge è opportuno rivolgersi agli Istituti bancari autorizzati o alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

LEGGE 5-11-1959, n. 940

Recante il provvedimento dell'esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro dinanzi agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione.

LEGGE 13-6-1961, n. 526 - *Modifica dell'art. 8 della legge 29-7-1957, n. 635.*

Questa legge modificando l'art. 8 della 635 ribadisce il principio che i territori montani sono automaticamente classificati depressi.

Così pure i territori interclusi fra essi e quelli dei Comprensori di Bonifica anche se si tratta di Comuni con 20.000 abitanti.

Tale esenzione si applica pure alle nuove imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto a mezzo funi qualsiasi sia la loro denominazione.

Il limite degli operai è di 100 e di 500 per i territori classificati montani.

LEGGE 18-12-1961, n. 1470.

Prevede finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza sui mercati internazionali.

LEGGI PER IL TURISMO E IL COMMERCIO

LEGGI 4-8-1955, n. 691 - *Credito alberghiero.*
15-2-1962, n. 68 - *Modifica e varianti.*

Le leggi prevedono aiuti creditizi con varie forme di mutui e precisamente:

- 1) per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento di alberghi e pensioni ad uso alberghiero e l'adattamento di immobili per l'uso di cui sopra, mutui del 50 % della spesa con il limite massimo di 250 milioni, rimborsabili in 25 anni.
- 2) per l'arredamento o il rinnovo dello stesso negli alberghi o pensioni, mutui del 25 % della spesa fino al massimo di 25 milioni, con ammortamento in dieci anni.

A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare ed adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, può essere concesso un contributo del 3 % nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per la esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare. La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione. Per l'arredamento o l'ammodernamento degli esercizi predetti può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento. La durata dei mutui non può superare i 25 anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi nonchè all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare ed i 10 anni per le spese riguardanti l'arredamento o l'ammodernamento.

Le domande vanno indirizzate all'Ente Provinciale per il Turismo e le operazioni di credito sono effettuate dalla Banca Nazionale del Lavoro e dagli altri Istituti autorizzati ai mutui immobiliari in sede nazionale.

Le leggi hanno lo scopo, senza dubbio molto importante, di favorire lo sviluppo delle iniziative turistiche nelle località particolarmente dotate di requisiti naturali e in necessità di aiuti economici. Si confida che queste leggi, che hanno validità su tutto il territorio dello Stato, con una maggior aderenza al loro spirito siano applicate con criteri di priorità, specialmente in quelle zone nelle quali il sorgere di un'azienda ricettiva può essere elemento determinante di una nuova economia.

LEGGI 24-7-1959, n. 622 - *Interventi in favore dell'economia nazionale.*

La legge prevedeva:

- a) varie integrazioni di leggi precedenti in favore delle zone depresse;
- b) l'integrazione dei finanziamenti del fondo di rotazione del Credito Alberghiero, di cui alla legge 4-8-1955, n. 691;
- c) contributi per opere e impianti che concorrono al miglioramento delle attrezzature turistiche o alla creazione di nuove (piscine, campi di tennis, piste di pattinaggio, funivie, seggiovie e sciovie). Il contributo non poteva superare il 25 per cento della spesa riconosciuta dall'apposita Commissione di cui all'art. 4 della legge 4-8-1955, n. 691

Gli impianti oggetto di contributo dovevano essere ultimati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Viene citata per completezza di trattazione.

LEGGI 1-8-1959, n. 703 - *Credito alle imprese che esercitano la esportazione dei prodotti ortofrutticoli.*

D. M. 14 giugno 1960.

Prevede l'intervento statale nel pagamento degli interessi per un concorso nella misura massima del 3 % per un periodo non superiore ai 15 anni sui prestiti e sui mutui concessi da Istituti di credito di diritto pubblico, Casse di risparmio, ecc. ad imprese individuali, in forma sociale ed associata esercenti l'attività di esportatori ortofrutticoli.

LEGGI 16-9-1960, n. 1016 - *Finanziamenti a medio termine a favore delle imprese commerciali.*

Gli Istituti regionali per il finanziamento a medio termine di medie e piccole industrie e la Sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca Nazionale del Lavoro, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale.

I finanziamenti non possono superare il 70 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni.

Il tasso di interesse delle operazioni, se richieste e stipulate entro il 30 giugno 1962 (legge 25-1-1962, n. 21) è del 5 % annuo comprensivo di ogni onere e spesa.

LEGGI 27-11-1960, n. 1397 - *Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.*

Con la legge suscitata (le cui norme di attuazione sono contenute nel D.P.R.

28-2-1961 n. 184) è stata istituita l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali alla quale sono obbligatoriamente tenuti i titolari, i conduttori in proprio, i componenti società di fatto od in nome collettivo esercenti imprese commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro dei titolari stessi della licenza e di quello dei loro familiari. Hanno altresì obbligo di iscrizione i congiunti conviventi a carico del conduttore di impresa.

Le imprese commerciali il cui reddito annuo di ricchezza mobile supera i tre milioni di lire sono escluse dal beneficio.

Convenzioni per finanziamenti alle aziende commerciali

Fra la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Cuneo e le Casse di Risparmio di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino sono state stipulate convenzioni che prevedono la concessione di mutui — sino ad un massimo di complessive lire duecento milioni e non oltre il 31 dicembre 1962 — alle imprese commerciali al dettaglio della provincia di Cuneo, che intendano ammodernare le attrezzature aziendali, a condizione che ognuna impieghi in proprio almeno il 25 % della spesa totale massima di lire quattro milioni.

Gli Istituti bancari concedono i crediti, quinquennali, con mutui cambiari al tasso del 2,25 % in più del tasso ufficiale di sconto, minimo 5,75 %.

La Camera di Commercio concede un contributo scalare sul debito nella misura dell'1 % annuo e presta garanzia per l'ammontare massimo di lire dieci milioni per eventuali insolvenze da parte delle ditte beneficianti dei mutui nella misura massima del 10 % della somma mutuata ad ogni Ditta.

LEGGI D'INTERESSE GENERALE

LEGGE 29-4-1949, n. 264

Reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Contiene tutte le norme relative alla disciplina del collocamento e dell'avviamento al lavoro e l'assistenza sociale ed economica che viene fornita ai lavoratori.

Tratta pure della materia relativa all'addestramento professionale degli apprendisti artigiani e dei corsi aziendali di qualificazione.

LEGGE 2-7-1949, n. 408

Reca disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie di tipo popolare con finanziamenti statali sul sistema dei mutui.

Contiene le norme tecniche per la costruzione di detti alloggi, le agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione.

Reca pure le norme in materia di espropriazioni.

LEGGE 25-7-1952, n. 949

Contiene provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione in riferimento all'esecuzione delle opere straordinarie per l'Italia Centro settentrionale.

Contiene pure le norme per il piano di rotazione agricolo indicato nell'apposito capitolo.

D. L. 10-2-1958, n. 3-13-366 - Direzione Generale Finanza Locale

Comporta l'esenzione dell'imposta consumo sui materiali usati per opere di bonifica.

D. P. 17-1-1959, n. 2

Contiene le norme concernenti la disciplina della concessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti con il contributo dello Stato di Province, Comuni, Enti statali e locali.

LEGGE 15-12-1959, n. 1071

Prevede l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamenti di alcune voci della tariffa di bollo.

LEGGE 16-12-1959, n. 1070

Reca le nuove disposizioni in materia d'imposta generale entrata.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19-12-1959.
E' necessario che venga consultata per i vari casi.

LEGGE 18-12-1959, n. 1079

dal titolo « Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino ».
Stabilisce dal 1° Gennaio 1960 l'aliquota massima di lire 800 l'ettolitro per tutti i comuni.

L'aliquota non è suscettibile di aumento per super contribuzioni, per addizionali o altro titolo.

Dal 1° Gennaio 1960 l'aliquota comunale per vini spumanti in bottiglia è stata stabilita in lire 100 per unità.

I Comuni vengono integrati con una speciale suddivisione dell'I.G.E.

Dal 1° Gennaio 1962 l'imposta comunale di consumo sul vino e sugli spumanti è stata abolita.

LEGGE 2-2-1960, n. 35

Contiene agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

I fabbricati di nuova costruzione, destinati all'uso di abitazione, con caratteristiche non di lusso, anche se comprendono negozi e uffici sono esenti dall'imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata di anni 25 se ultimati entro il 31-12-1961 e scalarmente fino all'esenzione di anni 5 se ultimati successivamente al 31-12-1969.

PROVVEDIMENTO n. 941 del Comitato Interministeriale Prezzi

relativo all'unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale.

Tale provvedimento regola inoltre la complessa materia dei contributi di allacciamento.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 30-8-1961.

LEGGI D'INTERESSE COMUNALE

" Questi sono i principali provvedimenti a mezzo dei quali le Pubbliche Amministrazioni possono impostare e risolvere con il contributo dello Stato i propri problemi di opere pubbliche.

Le così dette infrastrutture costituiscono lo scheletro indispensabile per l'evolversi di qualsiasi formazione economica. E' proprio qui che l'intervento dello Stato deve essere pronto, sollecito e vigile, libero da inutili inumani intralci burocratici.

Così agendo lo Stato predisporre gli strumenti necessari all'evolversi sociale ed economico della vita dei suoi cittadini.

E' però necessario conoscere bene queste leggi per saperne trarre profitto in modo concreto e sollecito.

Proprio verso i Comuni e le organizzazioni consortili, si rivolge vigile l'occhio della Camera di Commercio per una efficace opera di assistenza.

Nella zona montana alpina e langhese questa assistenza trova poi particolare concretizzazione attraverso l'opera continua dell'Azienda Montagna della Camera di Commercio.

LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGI 29-4-1949, n. 264 e 25-7-1952, n. 949 - Cantieri Scuola

La legge prevede il contributo, dello Stato nel pagamento della mano d'opera disoccupata o sottoccupata, impiegata nella costruzione principalmente di strade.

Gli Enti gestori dei Cantieri, in genere i Comuni, devono provvedere al materiale di cantiere e al materiale per la costruzione delle opere d'arte.

Per i manufatti più impegnativi interviene ancora l'Ufficio del Genio Civile con finanziamento dello Stato.

Le domande con progetto vanno presentate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O., il quale predisporre con l'ausilio di una commissione provinciale, l'apposito piano annuale da inviarsi al Ministero competente.

Per i cantieri richiesti dai Comuni montani, viene predisposto un apposito elenco preferenziale.

I cantieri hanno dato i migliori risultati proprio in queste zone, dove grazie alla buona volontà delle popolazioni, sono stati costruiti centinaia di chilometri di utilissime strade.

LEGGI 3-8-1949, n. 589 - 15-12-1953, n. 184 - 9-8-1954, n. 649 - 24-12-1959, n. 1131 e 26-7-1961, n. 719.

E' questo il gruppo di leggi fondamentali che attraverso la concessione di contributi dello Stato, costanti per 35 anni, nella spesa riconosciuta necessaria, permettono ai Comuni la realizzazione di tutte le opere pubbliche, dalle strade agli acquedotti, alle fognature, ai cimiteri, agli ospedali, agli istituti di detenzione, alle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

I contributi vanno da un massimo del 4,50 % per le opere più importanti al minimo dell'1 % per il completamento di particolari opere già iniziate.

Le domande con progetto di massima vengono presentate dai Comuni all'Ufficio del Genio Civile entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Ufficio, tramite il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche trasmette al Ministero entro il mese di aprile la graduatoria compilata secondo il principio della maggior necessità.

Entro il mese di luglio di ogni anno il Ministero compila il programma esecutivo.

La legge 719 stabilisce che il contributo dello Stato per i mutui trentacinquennali per la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento ed il rifacimento d'impianti di energia elettrica è del 4,50 % in favore dei Comuni richiedenti.

LEGGI 11-12-1952, n. 2529 - 22-11-1954, n. 1123 e 30-12-1959, n. 1215 - *Collegamenti telefonici*

Le leggi prevedono il collegamento telefonico a totale o metà carico dello Stato delle frazioni isolate.

Hanno diritto le frazioni con oltre 1000 abitanti; quelle che superano i 500 abitanti e con una distanza superiore ai 5 Km., dal più vicino posto telefonico pubblico; quei nuclei abitati, concentrati o sparsi, con un complesso di almeno 200 abitanti nel raggio di due chilometri, posti a 400 metri di altitudine e oltre, e distanti 4 Km. dal più vicino posto telefonico. Potranno pure essere allacciati i rifugi di montagna di particolare importanza.

In mancanza di qualcuna di queste caratteristiche il contributo è ridotto al 50 %.

Le domande vengono presentate dai Comuni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, tramite la Prefettura.

LEGGI 9-8-1954, n. 645 - *Edilizia scolastica*

La legge è congegnata sul tipo della legge Tupini e prevede contributi dello

Stato trentacinquennali nella misura del 6 %, 5 % e 4 % per la costruzione di edifici per scuole di ogni ordine e grado.

Il contributo è del 6 % nelle zone riconosciute di condizioni similari al Mezzogiorno e alle isole, con provvedimento dei Ministri dei LL. PP., Tesoro e Interno.

In caso contrario è del 5 % sempre per le scuole materne, dell'obbligo elementare e dell'avviamento.

Per le altre scuole è del 4 %.

Uffici competenti sono il Provveditorato agli Studi e l'Ufficio del Genio Civile.

LEGGI 1-3-1957, n. 90 - *Scuola elementare montana*

La legge prevede un particolare trattamento economico e di quiescenza a favore degli insegnanti elementari che prestano servizio nelle scuole pluriclassi dei Comuni montani, ai sensi di apposito elenco predisposto dal Consiglio Provinciale Scolastico.

La legge prevede inoltre l'istituzione di posti di ruolo a carico dello Stato, nei Convitti alpini, iniziativa sorta nella nostra Provincia, in favore dei piccoli montanari che abitano in località lontane da sedi scolastiche.

Ufficio competente per l'applicazione di detta legge è il Provveditorato agli Studi.

LEGGI 29-7-1957, n. 635 e precedenti - *Aree depresse*

Questo gruppo di leggi prevede la costruzione a totale carico dello Stato di strade, acquedotti, fognature e di opere di sistemazione dei bacini montani.

La legge è in vigore fin dal 1950 con la 10-8-1950, n. 647, che con successive modifiche è giunta alla legge 29-7-1957, n. 635.

L'articolo 1 della legge primitiva prevedeva la dichiarazione e la delimitazione di zona depressa fatta a cura del Comitato dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro.

La legge in vari suoi articoli prevede che sia mantenuta in particolare evidenza la necessità dei Comuni poveri delle zone montane e collinari.

Le domande con progetto di massima vengono presentate dai Comuni al Comitato dei Ministri per le zone depresse del Centro-Nord tramite l'Ufficio del Genio Civile.

LEGGI 17-12-1957, n. 1229 - *Edilizia scolastica*

La legge prevede la concessione di contributi statali in favore di quei Comuni che intendono adibire costruzioni di loro proprietà a uso di scuole elementari rurali.

Il contributo serve a sopperire alle spese di adattamento.

La legge interessa i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e le fra-

zioni di Comuni maggiori, le quali non abbiano però una popolazione superiore a 1500 abitanti.

I contributi vengono stabiliti caso per caso.
Ufficio competente è il Provveditorato agli Studi.

LEGGE 2-2-1958, n. 126 - *Viabilità minore*

La legge prevede innanzi tutto una chiara classifica dei vari tipi di strade e prevede poi il passaggio di strade provinciali allo Stato, di quelle comunali alle province, con particolari clausole e provvidenze, tra cui il contributo fino all'80 % della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione.

La legge è molto importante per l'Amministrazione Provinciale di Cuneo e per quasi tutti i Comuni della nostra provincia, con particolare riferimento ai montani e ai collinari.

CONSIGLI DI VALLE

D.P. 10-6-1955, n. 987 - *Art. 12 e 13*

L'art. 12 comporta la delimitazione delle zone entro cui si possono costituire ufficialmente i Consigli di Valle.

L'art. 13 comporta la costituzione degli stessi dietro la richiesta dei 3/5 dei Comuni interessati.

I Consigli di Valle, regolati oggi da una così chiara norma di legge, sono nati primi in Italia nella nostra provincia.

Sono essi organi di solidarietà, di unione, promotori e propulsori dei problemi di un'intera zona che nella montagna si identifica nella Valle.

Importanti e di vasta portata i loro compiti nella moderna concezione economica che vede uniti i Comuni nei loro problemi economici, turistici, agricoli e di opere pubbliche.

Perchè possano veramente funzionare e non essere sterili scheletri, necessitano dell'impegno di uomini capaci e volenterosi.

Nella nostra provincia, si è avuta fin dal 1950 l'azione che ha dato vita ai primi Consigli di Valle e di conseguenza ha promosso la legge.

Attualmente le zone classificate dalla Commissione Censuaria Provinciale nella nostra provincia sono quattordici e i Consigli di Valle costituiti regolarmente con decreto Prefettizio sono tredici e precisamente: Valle Po - Valle Varaita - Valle Maira - Valle Grana - Valle Stura - Valle Vermenagna - Valli della Bisalta - Valli del Monregalese - Valli Mongia e Cevetta - Alto Tanaro - Alta Langa - Alta Langa del Belbo - Valli Bormida e Uzzone.

ACQUE - IMPIANTI IDROELETTRICI - DIFESE SPONDALI

LEGGI 20-3-1865, n. 2248 - 3-7-1875, n. 2600 - 30-3-1893, n. 173 - 7-7-1902, n. 304 - 25-7-1904, n. 523 - 13-7-1911, n. 774 - 19-3-1952, n. 184 - 31-1-1953, n. 68 - 9-8-1954, n. 638 - 25-1-1962, n. 11 - *Sistemazioni idrauliche.*

E' questo il complesso delle leggi, dalle origini dell'unità d'Italia ai nostri giorni più recenti, che avrebbero dovuto risolvere il problema sempre più annoso della sistemazione dei corsi d'acqua, dei disalvei, delle difese spondali.

Problema gravissimo, regolato da una legislazione pesante e non chiara e da una secolare mancanza di finanziamenti.

Il 42 % del bacino imbrifero del Po si sviluppa nel Piemonte e in parte notevole nella nostra provincia.

Il problema della sistemazione a monte e a valle dei corsi d'acqua è veramente un problema di fondo per le nostre zone di monte e di piano.

La Camera di Commercio, particolarmente per le zone montane, a mezzo della sua Azienda per la Montagna, si è sempre vivamente battuta per la soluzione del problema che interessa vivamente le categorie agricole, artigiane e industriali aventi attività lungo i corsi d'acqua.

La recente legge del gennaio 62 ha riaperto il cuore alla speranza di un concreto intervento dello Stato.

LEGGI 1-3-1912, n. 442 e seguenti, *fino alle attuali disposizioni per le sistemazioni idrauliche forestali.*

Si è parlato per la prima volta di bacino montano in occasione della promulgazione del T. U. del 1912, che segnò un notevole passo avanti rispetto alla legge forestale del 1877.

Il concetto fondamentale di bacino montano venne poi ripreso nella legge 6-5-1951, n. 589 che tratta della sistemazione dei pascoli montani e fu poi veramente definito nella legge 30-12-1923, n. 3267.

Il regolamento per l'applicazione di questa legge è del 16-5-1926, n. 1126.

In base a tale legge in provincia di Cuneo furono classificati cinque bacini con trentotto sottobacini.

Con la legge 12-3-1933, n. 215 e quella molto più recente 29-4-1949, n. 264 (Cantieri Scuola) si fecero molti lavori di sistemazione.

I finanziamenti di queste leggi furono poi assorbiti dalla 647, la prima legge per le zone depresse.

LEGGE 11-12-1933, n. 1775 - *Testo unico sulle acque e impianti idroelettrici*

E' la legge fondamentale da cui derivano tutti i provvedimenti in materia di acque irrigue e potabili e di impianti idroelettrici.

E' purtroppo superata e inadeguata ai tempi.
E' in progetto il suo riordino generale.
Si ricorda soltanto per la sua fondamentale importanza.

LEGGE 27-12-1953, n. 959 - *Sovracanoni idroelettrici e legge interpretativa 30-12-1959, n. 1254.*

La legge in sostituzione degli oneri sanciti dall'art. 52 del T. U. prevede il pagamento a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice di L. 1300 annue per KW di potenza nominale media in favore dei Comuni classificati nei bacini imbriferi montani e uniti o meno in consorzio.

Tali sovracanoni vengono impiegati dai Comuni per la costruzione di opere pubbliche d'interesse di Valle e comunale.

Il provvedimento, di notevole importanza, ha portato in alcune Valli della nostra provincia, concreti e favorevoli risultati.

Organi competenti sono: l'Ufficio del Genio Civile e i Consorzi dei bacini imbriferi.

La validità di questa legge è stata recentemente sancita da una legge interpretativa.

La provincia di Cuneo è una delle poche in Italia, dove l'azione dei Comuni e dei Consorzi coordinata dall'Azienda Montagna della Camera di Commercio ha ottenuto il pagamento del 95 % dei sovracanoni idroelettrici.

LEGGI 4-12-1956, n. 1377 e 21-12-1961 n. 1501 - *Canoni Idroelettrici.*

Le leggi sostituiscono l'art. 53 del T. U. e prevedono il pagamento di un canone annuo fino a L. 436 e ora fino a L. 800 per ogni KW nominale concesso in favore dei Comuni rivieraschi di cui all'elenco del Genio Civile.

La concessione di questo canone è subordinata al Decreto del Ministro delle Finanze.

Organo competente per l'applicazione di questa legge è l'Ufficio del Genio Civile. E' una legge molto importante. I comuni, onde trarne vantaggio hanno necessità del massimo intervento del competente organo statale.

I Comuni delle zone montane, alpine e langhesi vengono assistiti dall'Azienda Montagna nell'espletamento delle loro pratiche.

LEGGE 18-3-1958, n. 240 - *Magistrato del Po*

La legge prevede la trasformazione dell'Istituto del Magistrato del Po in organo attivo dell'Amministrazione dello Stato e trasferisce a tale organo tutte le funzioni inerenti alla regolamentazione del massimo fiume d'Italia e dei suoi affluenti e sub-affluenti.

La legge dovrebbe rivestire particolare importanza per le nostre Valli alluvionate, perchè rientra nei compiti del Magistrato del Po il prevedere e il realizzare le

opere di difese spondali, di sgombero degli alvei e di regolamentazione dei corsi d'acqua.

Questa legge merita il titolo di citazione per la sua quasi totale inefficienza.

Il decentrare da Roma a Parma questo servizio, anzichè migliorare la situazione l'ha peggiorata ai limiti estremi, per l'assoluta mancanza di adeguati finanziamenti.

La situazione di disordine dei corsi d'acqua del piano e delle aste vallive, costituisce uno dei più gravi e assillanti problemi della nostra Provincia.

Ogni evento stagionale può provocare immani disastri e lutti.

Il problema deve quindi attirare l'attenzione degli organi competenti.

E' questo un caso classico in cui la legge esiste solo quale palliativo inefficace e inconsistente.

Elenco dei Comuni della Provincia di Cuneo

M	= Comune classificato montano ai sensi dell'art. 1 della legge 25-7-1952 n. 991.
PM ha.	= Comune classificato montano per parte del suo territorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25-7-1952 e dell'art. unico della legge 30-7-1957 n. 657.
D	= Comune classificato depresso ai sensi dell'art. 8 della legge 29-7-1957 n. 635.
RDE	= Comune classificato a rilevante depressione economica ai sensi della legge 2-6-1961 n. 454. <i>(collinare)</i>
RDEp	= Comune classificato parzialmente a rilevante depressione economica ai sensi della legge 2-6-1961 n. 454. <i>(collinare)</i>

NOTE:

Il riconoscimento di Comuni depressi ai fini dell'art. 8 della legge 29-7-57, n. 635, comporta l'esenzione per anni 10 dall'imposta di ricchezza mobile per le nuove piccole industrie (fino a 100 operai e fino a 500 nelle zone montane) e per le nuove imprese artigiane. L'inizio dell'attività è determinato a mezzo del certificato d'iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio.

(1) Il riconoscimento di Comuni depressi è automatico per i Comuni classificati montani dalla legge 991 di cui all'apposito elenco. Nella nostra provincia sono inoltre classificati depressi per la sola parte di territorio classificato montano i seguenti Comuni: **Dronero - Costigliole Saluzzo e Verzuolo.**

Gli altri Comuni parzialmente classificati montani, sono invece classificati depressi per tutto il loro territorio, salvo ancora il Comune di **Magliano Alpi** classificato montano e depresso solo per l'estensione di un'isola amministrativa sita nel territorio delle Frabose.

Le cartine con le delimitazioni di classifica si trovano presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e quelle complessive per tutti i generi di classifica presso l'Azienda Montagna della Camera di Commercio.

1 - ACCEGLIO	M	D	
2 - AISONE	M	D	
3 - ALBA			
4 - ALBARETTO della TORRE		D	RDE
5 - ALTO	M	D	

6 - ARGENTERA	M	D	
7 - ARGUELLO	M	D	
8 - BAGNASCO	M	D	
9 - BAGNOLO PIEMONTE	PM ha 5.215	D	
10 - BALDISSERO d'ALBA		D	RDE
11 - BARBARESCO		D	
12 - BARGE	PM ha 3.965	D	
13 - BAROLO		D	
14 - BASTIA MONDOVI'		D	
15 - BATTIFOLLO	M	D	
16 - BEINETTE			
17 - BELLINO	M	D	
18 - BELVEDERE LANGHE	PM ha 165	D	RDE
19 - BENE VAGIENNA		D	
20 - BENEVELLO		D	RDE
21 - BERGOLO	M	D	
22 - BERNEZZO	PM ha 1.775	D	
23 - BONVICINO	M	D	
24 - BORGOMALE		D	RDE
25 - BORGO S. DALMAZZO	PM ha 1.331	D	
26 - BOSIA	M	D	
27 - BOSSOLASCO	M	D	
28 - BOVES	PM ha 3.830	D	
29 - BRA			
30 - BRIAGLIA		D	RDE
31 - BRIGA ALTA	M	D	
32 - BRONDELLO	M	D	
33 - BROSSASCO	M	D	
34 - BUSCA	PM ha 1.095	D	
35 - CAMERANA	M	D	
36 - CAMO		D	RDE
37 - CANALE		D	
38 - CANOSIO	M	D	
39 - CAPRAUNA	M	D	
40 - CARAGLIO	PM ha 305	D	
41 - CARAMAGNA PIEMONTE			
42 - CARDE'			
43 - CARRU'		D	
44 - CARTIGNANO	M	D	
45 - CASALGRASSO			
46 - CASTAGNITO		D	
47 - CASTELDELFINO	M	D	
48 - CASTELLAR			
49 - CASTELLETTO STURA			
50 - CASTELLETTO UZZONE	M	D	

51 - CASTELLINALDO			
52 - CASTELLINO TANARO	PM ha 558	D	RDE
53 - CASTELMAGNO	M	D	
54 - CASTELNUOVO DI CEVA	M	D	
55 - CASTIGLIONE FALLETTO		D	
56 - CASTIGLIONE TINELLA		D	
57 - CASTINO		D	RDE
58 - CAVALLERLEONE		▷	
59 - CAVALLERMAGGIORE			
60 - CELLE DI MACRA	M	D	
61 - CENTALLO			
62 - CERESOLE d'ALBA		D	RDE
63 - CERRETTO DELLE LANGHE	M	D	
64 - CERVASCA	PM ha 503	D	
65 - CERVERE		▷	
66 - CEVA	PM ha 329	D	RDEp
67 - CHERASCO		D	
68 - CHIUSA DI PESIO	M	D	
69 - CIGLIE'		D	RDE
70 - CISSONE	PM ha 278	D	RDE
71 - CLAVESANA		D	RDE
72 - CORNELIANO d'ALBA		D	
73 - CORTEMILIA	M	D	
74 - COSSANO BELBO		D	RDE
75 - COSTIGLIOLE SALUZZO (1)	PM ha 413		
76 - CRAVANZANA	PM ha 372	D	RDE
77 - CRISSOLO	M	D	
78 - CUNEO			
79 - DEMONTE	M	D	
80 - DIANO d'ALBA		D	
81 - DOGLIANI		D	
82 - DRONERO (1)	PM ha 4.830		
83 - ELVA	M	D	
84 - ENTRACQUE	M	D	
85 - ENVIE	PM ha 1.130	D	
86 - FARIGLIANO		D	
87 - FAULE			
88 - FEISOGGIO	M	D	
89 - FOSSANO			
90 - FRABOSA SOPRANA	M	D	
91 - FRABOSA SOTTANA	M	D	
92 - FRASSINO	M	D	
93 - GAIOLA	M	D	
94 - GAMBASCA	M	D	
95 - GARESSIO	M	D	

96 - GENOLA			
97 - GORZEGNO	M	D	
98 - GOTTASECCA	M	D	
99 - GOVONE		▷	
100 - GRINZANE CAVOUR			
101 - GUARENE			
102 - IGLIANO	M	D	RDE
103 - ISASCA	M	D	
104 - LAGNASCO			
105 - LA MORRA		D	
106 - LEQUIO BERRIA	M	D	
107 - LEQUIO TANARO		▷	
108 - LESEGNO		D	RDE
109 - LEVICE	M	D	
110 - LIMONE PIEMONTE	M	D	
111 - LISIO	M	D	
112 - MACRA	M	D	
113 - MAGLIANO ALFIERI		▷	
114 - MAGLIANO ALPI (1)	PM		
115 - MANGO		D	RDE
116 - MANTA		D	
117 - MARENE			
118 - MARGARITA			
119 - MARMORA	M	D	
120 - MARSAGLIA	M	D	RDE
121 - MARTINIANA PO	M	D	
122 - MELLE	M	D	
123 - MOIOLA	M	D	
124 - MOMBARCARO	M	D	
125 - MOMBASIGLIO	M	D	
126 - MONASTERO DI VASCO	M	D	
127 - MONASTEROLO CASOTTO	M	D	
128 - MONASTEROLO SAVIGLIANO			
129 - MONCHIERO		D	
130 - MONDOVI'			
131 - MONESIGLIO	M	D	
132 - MONFORTE d'ALBA		D	
133 - MONTA' d'ALBA		D	
134 - MONTALDO DI MONDOVI'	M	D	
135 - MONTALDO ROERO		D	
136 - MONTANERA			
137 - MONTELUPO ALBESE		D	
138 - MONTEMALE DI CUNEO	M	D	
139 - MONTEROSSO GRANA	M	D	
140 - MONTEU ROERO		D	

141 - MONTEZEMOLO	M	D	
142 - MONTICELLO d'ALBA		D	
143 - MORETTA			
144 - MOROZZO			
145 - MURAZZANO	M	D	
146 - MURELLO			
147 - NARZOLE			
148 - NEIVE		D	
149 - NEVIGLIE		D	
150 - NIELLA BELBO	M	D	
151 - NIELLA TANARO		D	RDE
152 - NOVELLO		D	
153 - NUCETTO	M	D	
154 - ONCINO	M	D	
155 - ORMEA	M	D	
156 - OSTANA	M	D	
157 - PAESANA	M	D	
158 - PAGNO	M	D	
159 - PAMPARATO	M	D	
160 - PAROLDO	M	D	RDE
161 - PERLETTO	PM ha 421	D	RDE
162 - PERLO	M	D	
163 - PEVERAGNO	PM ha 4.600	D	
164 - PEZZOLO VALLE UZZONE	M	D	
165 - PIANFEI		D	RDE
166 - PIASCO	PM ha 470	D	
167 - PIETRAPORZIO	M	D	
168 PIOBESI d'ALBA			
169 - PIOZZO		D	
170 - POCAPAGLIA		D	
171 - POLONGHERA			
172 - PONTECHIANALE	M	D	
173 - PRADLEVES	M	D	
174 - PRAZZO	M	D	
175 - PRIERO	M	D	
176 - PRIOCCA			
177 - PRIOLA	M	D	
178 - FRUNETTO	M	D	
179 - RACCONIGI			
180 - REVELLO		D	
181 - RIFREDDO	M	D	
182 - RITTANA	M	D	
183 - ROASCHIA	M	D	
184 - ROASCIO	M	D	RDE
185 - ROBILANTE	M	D	

186 - ROBURENT	M	D	
187 - ROCCABRUNA	M	D	
188 - ROCCACIGLIE'		D	RDE
189 - ROCCA DE' BALDI			
190 - ROCCAFORTE MONDOVI'	M	D	
191 - ROCCASPARVERA	M	D	
192 - ROCCAVIONE	M	D	
193 - ROCCHETTA BELBO		D	RDE
194 - RODDI			
195 - RODDINO		D	RDE
196 - RODELLO		D	RDE
197 - ROSSANA	M	D	
198 - RUFFIA			
199 - SALE DELLE LANGHE	M	D	
200 - SALE S. GIOVANNI	M	D	
201 - SALICETO	M	D	
202 - SALMOUR		D	
203 - SALUZZO			
204 - SAMBUCO	M	D	
205 - SAMPEYRE	M	D	
206 - S. BENEDETTO BELBO	M	D	
207 - S. DAMIANO MACRA	M	D	
208 - SANFRE'		D	
209 - SANFRONT	M	D	
210 - S. MICHELE MONDOVI'	PM ha 1.052	D	RDE
211 - S. ALBANO STURA		D	
212 - S. VITTORIA d'ALBA		D	
213 - S. STEFANO BELBO		D	
214 - S. STEFANO ROERO		D	
215 - SAVIGLIANO			
216 - SCAGNELLO	M	D	
217 - SCARNAFIGI			
218 - SERRALUNGA d'ALBA		D	
219 - SERRAVALLE LANGHE	M	D	
220 - SINIO		D	RDE
221 - SOMANO	M	D	
222 - SOMMARIVA del BOSCO		D	
223 - SOMMARIVA PERNO		D	
224 - STOPPO	M	D	
225 - TARANTASCA			
226 - TORRE BORMIDA	PM ha 500	D	RDE
227 - TORRE MONDOVI'	M	D	
228 - TORRE S. GIORGIO			
229 - TORRESINA	M	D	
230 - TREISO		D	

231 - TREZZO TINELLA		D	
232 - TRINITA'		D	
233 - VALDIERI	M	D	
234 - VALGRANA	M	D	
235 - VALLORiate	M	D	
236 - VALMALA	M	D	
237 - VENASCA	M	D	
238 - VERDUNO		D	
239 - VERNANTE	M	D	
240 - VERZUOLO (1)	PM ha 858		
241 - VEZZA d'ALBA		D	
242 - VICOFORTE MONDOVI'	PM ha 1.299		RDE
243 - VIGNOLO	PM ha 315	D	
244 - VILLAFALLETTO			
245 - VILLANOVA MONDOVI'	PM ha 975	D	RDEp
246 - VILLANOVA SOLARO		D	
247 - VILLAR S. COSTANZO	PM ha 1.220	D	
248 - VINADIO	M	D	
249 - VIOLA	M	D	
250 - VOTTIGNASCO		D	

RIEPILOGO

— Comuni classificati totalmente montani:

Zona Alpina	n. 81
Zona Langhese	n. 32
Totale	n. 113 188

— Comuni classificati parzialmente montani:

Zona Alpina	n. 21
Zona Langhese	n. 6
Totale	n. 27

— Comuni classificati depressi per l'intero loro territorio: n. 179 201

— Comuni classificati depressi per la sola parte montana del loro territorio: n. 4

— Comuni classificati a rilevante depressione economica per l'intero territorio: *(collinari)* n. 32

— Comuni classificati a rilevante depressione economica per parte del loro territorio: *(collinari)* n. 2

Su proposta della Camera di Commercio sono inoltre in corso di esame presso il competente Ministero le proposte di nuove classifiche sia ai sensi della legge n. 635 che ai sensi della legge n. 454.

Le nuove classifiche formeranno oggetto di successivi aggiornamenti del presente elenco.

Per la 454 esse sono:

INCLUSIONI TOTALI:

1 - ALBA	21 - NEIVE
2 - BARBARESCO	22 - NEVIGLIE
3 - BAROLO	23 - NOVELLO
4 - BASTIA	24 - POCAPAGLIA
5 - CASTIGLIONE FALLETTO	25 - RODDI
6 - CASTIGLIONE TINELLA	26 - SANFRE'
7 - CORNELIANO D'ALBA	27 - S. STEFANO BELBO
8 - DIANO D'ALBA	28 - S. STEFANO ROERO
9 - DOGLIANI	29 - S. VITTORIA D'ALBA
10 - FARIGLIANO	30 - SERRALUNGA D'ALBA
11 - GRINZANE CAVOUR	31 - SOMMARIVA BOSCO
12 - LA MORRA	32 - SOMMARIVA PERNO
13 - MONCHIERO	33 - TREISO
14 - MONDOVI'	34 - TREZZO TINELLA
15 - MONFORTE D'ALBA	35 - VERDUNO
16 - MONTA' D'ALBA	
17 - MONTALDO ROERO	INCLUSIONI PARZIALI:
18 - MONTELUPO ALBESE	1 - BAGNOLO PIEM. ha. 1.076
19 - MONTEU ROERO	2 - BARGE ha. 4.270
20 - MONTICELLO D'ALBA	3 - ENVIE ha. 1.377
	4 - PIASCO ha. 586

Condizioni ambientali favorevoli e facilitazioni che i comuni hanno ritenuto di segnalare per l'impianto di nuove iniziative industriali

1 - ACCEGLIO

Esistenza cave di marmo e di quarzo; località adatta per iniziative nel campo turistico alpino estivo ed invernale.

2 - ALBA

Contributi e agevolazioni fiscali da stabilirsi adeguatamente alla importanza delle nuove aziende.

3 - BAGNOLO PIEMONTE

Abbondanza di mano d'opera che giornalmente si reca al lavoro fuori comune, fino a Torino; zona di espansione turistica; allacciamento acquedotto e fognatura.

4 - BARBARESCO

Concessione gratuita o semigratuita di aree su cui potranno sorgere le industrie. Condizioni ambientali favorevoli produzione vini tipici: barbaresco, dolcetto, barbera, freisa.

5 - BARGE

Concessione di terreno per nuovi impianti; agevolazioni fiscali ed eventuali altre facilitazioni da esaminarsi caso per caso.

6 - BASTIA MONDOVI'

Concessione gratuita terreno pianeggiante adiacente al fiume Tanaro. Zona economicamente depressa: facilità di comunicazioni ferroviarie e stradali; disponibilità di mano d'opera locale; acque del Tanaro usufruibili; facilità di allacciamento alla corrente elettrica per centrale in loco.

7 - BENEVAGIENNA

Agevolazioni in relazione all'importanza degli impianti. Abbondanza di aree idonee e pianeggianti a prezzi relativamente modesti; efficiente rete stradale cui si aggungerà l'autostrada Torino-Savona.

8 - BERGOLO

Condizioni favorevoli allo sviluppo turistico.

9 - BERNEZZO

Frazione S. Rocco. Vicina a Cuneo; dotata di acquedotto; agevolazioni da esaminarsi di volta in volta.

10 - BORGIO SAN DALMAZZO

Agevolazioni commisurate caso per caso; in loco si trovano già aziende produttrici di cemento, calce, silice, legnami, mobili, attrezzi di ferro e lamiera; disponibilità di terreni pianeggianti di facile accesso, in prossimità di importanti corsi d'acqua (Stura e Gesso) dove è anche possibile effettuare scarico di materiale di rifiuto; ricchezza d'acqua potabile; larga disponibilità di mano d'opera; zona ricca di bellezze naturali e prossima a sorgenti termali, con disponibilità di acque minerali; possibilità di espansione turistica.

11 - BOSSOLASCO

Caso per caso potranno essere esaminate particolari esenzioni fiscali ed agevolazioni per l'acquisto di terreni, per gli allacciamenti idrici, ecc.

12 - BOVES

Esenzione per 10 anni dal pagamento delle imposte comunali; in caso di forte impiego di mano d'opera il Comune contribuirebbe anche agli allacciamenti dell'energia elettrica e all'acquedotto comunale; esistono canali dai quali si avrebbe per tutto l'anno forza motrice ed acqua per le industrie non pericolose alla salute; ricchezza di mano d'opera per qualsiasi industria. Gli operai bovesani sono ricercatissimi per laboriosità ed attività.

13 - BRA

Centro industriale della maggiore importanza nella provincia. Maestranze altamente specializzate e qualificate nei campi: meccanico, elettrico, dell'abbigliamento, alimentare, delle industrie chimiche e di quelle edilizie.

Popolazione di circa 19.000 abitanti, esodo di oltre 1.000 unità giornalmente verso Torino; zona di attrazione per le maestranze dei vicini Comuni di Sanfrè, Sommariva Bosco, Pocapaglia, Sommariva Perno, Cervere e S. Vittoria di Alba, che giornalmente si spostano verso Torino e preferirebbero lavoro con viaggi di più breve durata.

Cassa di Risparmio pronta ad incoraggiare e sovvenzionare nel modo migliore il sorgere e lo svilupparsi di nuove industrie. Esistono inoltre due floride sedi di grandi Istituti di Credito: la Banca Popolare di Novara e l'Istituto San Paolo di Torino.

Amministrazione comunale disposta ad ogni facilitazione a gruppi e complessi industriali che intendessero costituire nuovi impianti nel territorio del Comune; concessione di vaste disponibilità di terreno in relazione ai bisogni dell'aziendaffi allacciamenti gratuiti strade, acquedotto, fognature, ecc. necessari alla vita della nuova industria. Condizioni ambientali favorevoli, incoraggiamento da parte della pubblica amministrazione al sorgere di nuovi complessi industriali.

14 - BUSCA

Agevolazioni fiscali ed eventuali altre facilitazioni da concretarsi di volta in volta; disponibilità di mano d'opera.

15 - CAMO

Agevolazioni vagliate di volta in volta in rapporto all'attività. Condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla vinificazione delle uve che offre una produzione particolarmente pregiata nel moscato.

16 - CANALE

Disponibilità di terreni in una vasta zona pianeggiante, destinata a zona industriale. Agevolazioni concrete concesse caso per caso.

17 - CARAMAGNA PIEMONTE

Intervento diretto del Comune per l'acquisto dell'area necessaria al sorgere dello stabilimento; interessamento diretto per gli allacciamenti alle linee elettriche e telefoniche; facilitazioni fiscali; ogni altro intervento che possa essere concordato direttamente con l'industria interessata.

18 - CARDE'

Cessione gratuita di terreno ed altre eventuali agevolazioni per il sorgere in loco di un'industria per la lavorazione del legno; condizioni ambientali favorevoli al sorgere di tale industria.

19 - CARRU'

Zona dichiarata economicamente depressa, facilità di comunicazioni ferroviarie e stradali; autostrada Ceva-Fossano in vicinanza. Contributi ed agevolazioni da esaminarsi di volta in volta.

20 - CASALGRASSO

Zona a forte produzione di legname di pino da trancia e compensati. Condizioni ambientali favorevoli alla creazione di un'industria per tale lavorazione. La vicinanza a Torino (30 Km.) faciliterebbe iniziative accessorie alle industrie ed attività di detta Città.

21 - CASTELLINALDO

Economia gravitante attorno alla produzione di pesche e di uva da vino: condizioni favorevoli al sorgere in loco di stabilimenti per la lavorazione di tali prodotti: disponibilità di mano d'opera; concessione terreno ed acqua, agevolazioni fiscali, ecc.

22 - CASTELLINO TANARO

Zona pianeggiante in prossimità della stazione ferroviaria, zona rivierasca del Tanaro; agevolazioni per iniziative relative al sorgere di attività economiche.

23 - CASTELMAGNO

Comune montano disposto ad agevolare il sorgere di nuove iniziative

24 - CASTELNUOVO CEVA

Comune ad economia agricola situato in una favorevole e bella zona ad oltre 700 m. s.l.m. vicino all'autostrada Ceva-Savona. Condizioni favorevoli al turismo estivo, colonie estive, ecc.

Concessioni di terreno ed ogni possibile agevolazione. Acquedotto e grande estensione di boschi: favorevole utilizzazione per la caccia.

25 - CASTIGLIONE FALLETTO

Concessione di ogni possibile agevolazione: terreno, luce, ecc.

26 - CASTINO

Caso per caso si esaminerà la possibilità di cessione di terreni collegati ai ser-

vizi pubblici (acquedotto, luce, strade, canali scarico) disponibilità di mano d'opera; adeguate vie di comunicazione, disponibilità di energia elettrica per tutti gli usi, di acqua e possibilità di scarico di residui di qualsiasi specie.

27 - CAVALLERLEONE

Concessione gratuita di terreno in zona completamente pianeggiante e ricca di acqua. Facilità di comunicazioni con Torino, con Cuneo e con la Liguria.

28 - CAVALLERMAGGIORE

Concorso del Comune alle spese di acquisto di terreno, di adattamento di edifici, ecc.; ubicazione territoriale più che mai centrale rispetto allo sviluppo delle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) sia provinciali che regionali.

29 - CELLE MACRA

Concessione di terreno per il sorgere di una diga di sbarramento torrente Comba, ricco di acqua perenne, per uso elettrico e irriguo. Facilitazioni da concordarsi caso per caso. Condizioni ambientali favorevoli al sorgere di alberghi (turismo estivo: clima mite e pinete; turismo invernale: campi di sci ottimi); di colonie montane, di industrie per la lavorazione del legno: larice, abete, faggio.

30 - CENTALLO

Facilitazioni e contributi da esaminarsi di volta in volta. Territorio comunale pianeggiante e molto ricco di acqua sotterranea fra due corsi di acqua: torrente Grana e fiume Stura. Popolazione di indole buona, particolarmente attiva e lavoratrice. Facilità di comunicazioni stradali e ferroviarie.

31 - CERESOLE D'ALBA

Concessione di eventuali servizi e se del caso anche dell'area di terreno necessaria.

32 - CERRETTO LANGHE

Concessione gratuita di terreno, massime agevolazioni fiscali.

33 - CERVASCA

Condizioni ambientali ottime sia per la vicinanza a Cuneo, sia per l'ampia rete stradale esistente, sia per la facilità di allacciamenti all'energia elettrica. Esistenza in loco di mano d'opera. Eventuali facilitazioni adeguate alle possibilità economiche del Comune.

34 - CERVERE

Cessione gratuita del terreno per l'impianto di stabilimenti industriali e concessione servizi indispensabili; ottime vie di comunicazione ed abbondanza di acque.

35 - CEVA

Agevolazioni fino alla concessione gratuita o semigratuita di terreno, acqua, allacciamento energia elettrica, ecc., riservando caso per caso le opportune decisioni. Esistenza di un ampio fabbricato già costituente il cotonificio Hofmann, con capannone a Scheds, di m. 120 x 55, cintato da muro e con diverse altre tettoie di misura varia, il tutto di proprietà privata, che si presterebbe egregiamente all'impianto di un'industria; disponibilità di mano d'opera, anche specializzata; centro ferroviario e stradale di primissimo ordine tra il Piemonte e la Liguria.

36 - CHERASCO

Comune riconosciuto area depressa, ai sensi della legge 10-8-1950 n. 647, conta 7.500 abitanti e si trova al centro di una zona agricola assai estesa; dista 58 Km. da Torino e 46 da Cuneo, centri ai quali è collegato da linee ferroviarie e strade di primaria importanza.

La Civica amministrazione è ben disposta per facilitare la soluzione di problemi inerenti la mano d'opera, il reperimento di aree fabbricabili esistenti in favorevolissime ubicazioni, come pure di fabbricati già disponibili.

37 - CHIUSA PESIO

Disponibilità aree fabbricabili, facilitazioni nei servizi pubblici (acqua, luce, ecc.) disponibilità di mano d'opera.

38 - CISSONE

Massime agevolazioni, condizioni ambientali favorevolissime.

39 - CLAVESANA

Facilitazioni, contributi, esenzioni da esaminare di volta in volta.

40 - CORNELIANO D'ALBA

Condizioni ambientali favorevoli al sorgere di un'industria di essiccazione frutta marmellate in genere, imballaggio frutta, per la rinomata produzione di pesche, mele, pere. Disponibilità di mano d'opera; acquedotto civico; concessioni di facilitazioni da esaminarsi caso per caso.

41 - CORTEMILIA

Concessione terreni e ogni possibile agevolazione. Facilità di comunicazioni con la provincia di Asti, Savona ed Alessandria-Piacenza-Milano; servizio di acquedotto, fognatura, acqua potabile; aree fabbricabili; zona agricola con produzione di tutti i prodotti agricoli, coltura nocciolo e vigneto molto sviluppati. Zona economicamente depressa, mano d'opera buona e numerosa.

42 - COSSANO BELBO

Concessione gratuita terreno, esenzione temporanea di imposte, facilità di comunicazioni stradali e ferroviarie.

43 - COSTIGLIOLE SALUZZO

Comune parzialmente montano. Concessione di ogni possibile facilitazione da esaminarsi di volta in volta.

44 - CRAVANZANA

Concessione agevolazioni fiscali ed altre facilitazioni. Zona di produzione della pregiata nocciola delle Langhe.

45 - CUNEO

Amministrazione comunale ben disposta a praticare le più favorevoli condizioni per le aziende industriali da costruirsi nel territorio del Comune. Agevolazioni previste a partire da un minimo di capacità di impianto ed impiego della mano d'opera locale. Potranno essere esaminate più ampie concessioni in relazione all'entità delle iniziative in questione e delle loro capacità produttive.

46 - DEMONTE

Concessione di facilitazioni caso per caso. Disponibilità di fabbricato dotato di energia industriale gratuita per piccola azienda e di fabbricato a due piani nel concentrico disponibile con l'autunno venturo; altre aree reperibili.

47 - DIANO D'ALBA

Massimo appoggio possibile per il sorgere in loco di qualsiasi nuova iniziativa economica.

48 - DOGLIANI

Concessione gratuita di terreno e contributo per l'allacciamento ai servizi idrico-potabili ed igienici.

49 - DRONERO

Agevolazioni concrete riguardanti: estensioni di acquedotto, fognature, allacciamenti stradali ed all'azienda elettrica comunale per illuminazione e forza motrice.

50 - FAULE

Concessione di facilitazioni ed agevolazioni da esaminarsi caso per caso.

51 - FEISOGGIO

Concessione agevolazioni fiscali e altre facilitazioni. Zona collinare di facile e comodo accesso sia dalla parte di Alba che da quella di Ceva.

52 - FOSSANO

Esenzione dalle imposte comunali per 5 anni se l'industria avrà alle sue dipendenze da 10 a 50 persone; per i complessi da 50 dipendenti in su, si stabiliranno di volta in volta le agevolazioni da accordare; larga disponibilità di mano d'opera; importante centro ferroviario e stradale collegato con la Liguria e con il Piemonte; zona pianeggiante con possibilità di captare grandi quantità d'acqua dal sottosuolo con trivellazioni; possibilità di scarico di materiali di rifiuto; ricchezza di energia elettrica, agevolazioni di prelevamento, anche di forti potenze.

53 - GAIOLA

Facilitazioni da esaminarsi caso per caso.

54 - GARESSIO

Concessione gratuita di terreno; esenzione dalla tassa comunale e predisposizione infrastrutture indispensabili (allacciamento acquedotto, fognatura, strada, ecc.). Eventuale concessione di particolari contributi finanziari; ottime condizioni in rapporto alle comunicazioni stradali e ferroviarie ed alla disponibilità di mano d'opera (mano d'opera generica, qualificata in senso meccanico grazie alla esistenza in loco di un ottimo centro di addestramento per aggiustatori meccanici); larga disponibilità di mano d'opera femminile.

55 - GENOLA

Facilità di comunicazioni stradali e ferroviarie, prossimità di centri importanti (Fossano e Savigliano), territorio pianeggiante, facilità di approvvigionamento idrico, di scarico e di tutti i servizi indispensabili (energia elettrica, telefono, ecc.). Esenzioni fiscali.

56 - GOVONE

Condizioni ambientali favorevoli alla lavorazione ortaggi e frutta (pesche, pere, mele). Concessione terreno ed esenzioni tributarie.

57 - GRINZANE CAVOUR

Comune di fondo valle con acqua potabile in grande quantità, fognatura, energia elettrica, tutti i servizi principali e secondari; concessione di agevolazioni quali: acqua potabile, terreno, agevolazioni fiscali.

58 - LA MORRA

Esenzione di tutti i tributi di pertinenza comunale.

59 - LESEGNO

Facilitazioni da concordarsi di volta in volta in relazione alla entità degli impianti.

60 - LIMONE PIEMONTE

Comune a carattere prettamente turistico. Condizioni favorevoli al sorgere in loco di un collegio alpino a carattere internazionale per il quale si concedono agevolazioni tributarie.

61 - MACRA

Concessione gratuita terreno; sistemazione strade di allacciamento alla S.S. n. 22; sistemazione conduttura acqua forzata per forza motrice; contributo spese di allacciamento energia elettrica per scopi di illuminazione ed industriali; agevolazioni tributarie.

62 - MANGO

Disponibilità mano d'opera specialmente femminile; concessione lotti di terreno occorrenti, eventualmente vasti locali del castello (di proprietà del Comune).

63 - MARGARITA

Facilitazioni da concedersi di volta in volta.

64 - MARMORA

Avviamento attività produttiva nei settori del legname e dell'allevamento del bestiame sfruttamento pascoli alpini di proprietà privata e comunale.

65 - MOIOLA

Ogni possibile facilitazione con riferimento alla natura delle proposte ed all'anata in cui esse dovrebbero svilupparsi.

66 - MONASTERO VASCO

Agevolazioni da fissare caso per caso; disponibilità di mano d'opera femminile per artigianato sarti o anche per industria; agevolazioni fiscali di iniziative industriali, commerciali o artigiane.

67 - MONASTEROLO CASOTTO

Concessione terreno, o meglio di N. 1 fabbricato già esistente di mq. 100 circa situato sulla strada provinciale.

68 - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Esenzione da qualsiasi tributo comunale per periodo da esaminarsi caso per caso.

69 - MONCHIERO

Offerta gratuita dell'area su cui erigere un opificio; appoggio di carattere organizzativo ambientale; favorevoli fattori locali quali: 1) sfruttabilità acque del Tanaro; 2) ferrovia Torino-Bra-Savona per eventuali raccordi privati (possibilità di usufruire anche dell'esistente binario della cessata linea Dogliani-Monchiero); 3) costruzione strada di fondo valle Tanaro, che passerà per il comune; 4) attuale strada statale Torino-Bra-Montezemolo, con raccordo all'autostrada Ceva-Savona; 5) strade dal comune per tutti i maggiori centri della provincia, per Torino, Asti, Alessandria, asfaltate e di rapida percorribilità; 6) centrale in loco della Soc. elettrica P.C.E.; 7) facile reperibilità di mano d'opera locale e limitrofa ed in ultimo, buona volontà dell'amministrazione e della popolazione di contribuire allo sviluppo economico della zona.

70 - MONDOVI'

Offerta gratuita di terreni per impianti industriali in zona prossima al progettato casello autostradale del tronco Ceva-Torino; disponibilità di mano d'opera preparata per il settore meccanico e di mano d'opera generica; il comune è sede di una notevole industria delle confezioni tessili, il che costituisce incentivo all'impianto di industrie produttrici di tessuti, ecc. o comunque aventi rapporti diretti o indiretti con tale settore. L'imponente struttura scolastica del comune sta subendo profonde trasformazioni nei settori dell'istruzione tecnica; in particolare l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato potrà orientare i propri corsi secondo le esigenze che nasceranno da eventuali industrie nella zona.

71 - MONTALDO MONDOVI'

Condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo turistico montano.

72 - MONTELUPO ALBESE

Facilitazioni da esaminarsi caso per caso.

73 - MONTEMALE DI CUNEO

Facilitazioni eventuali per lo sviluppo turistico da esaminarsi di volta in volta.

74 - MURELLO

Concessione gratuita di un appezzamento di terreno di circa mq. 4.000 confinante con la strada provinciale Murello-Racconigi, alla periferia dell'abitato, pianeggiante e sano ed eventuali altre facilitazioni; a 1,5 Km. dall'abitato esiste un campo di volo di circa 200 giornate piemontesi di proprietà del demanio dello Stato, attualmente affittato a scopo agricolo con contratto biennale, terreno pianeggiante e circondato ai quattro lati da un'ampia strada. Per l'affitto o eventuale acquisto rivolgersi all'Intendenza di Finanza di Cuneo. Condizioni ambientali favorevoli: buon clima, terreno pianeggiante, Km. 6 da Racconigi con ottima strada, molti operai in loco.

75 - NARZOLE

Concessione gratuita dell'area per costruzione stabilimento industriale e di tutte le agevolazioni fiscali possibili. Comunque in posizione di facilità di accesso, al centro di un quadrivio di importanti strade provinciali, zona comoda e pianeggiante con abbondanza di mano d'opera.

76 - NEIVE

Concessione gratuita o semigratuita di terreno per impianto fabbriche o aziende
Zona di produzione di vini tipici (barbera, dolcetto, nebbiolo, freisa) e sede di scalo ferroviario.

77 - NIELLA BELBO

Concessione di facilitazioni ed esenzioni dalle imposte comunali a seconda della importanza degli operatori.

78 - NUCETTO

Concessione gratuita di terreno per impianti industriali, allacciamento idrico ed elettrico nonché esenzione dalle imposte comunali. Esistenza in loco di zone argillose per fornaci laterizi.

79 - ONCINO

Concessione di volta in volta di facilitazioni necessarie per il sorgere di iniziative economiche. Condizioni ambientali favorevoli per lo sviluppo del turismo estivo ed invernale, possibilità allevamento bestiame.

80 - ORMEA

Facilitazioni ed aiuti da esaminarsi di volta in volta; favorevoli condizioni allo sviluppo di cave di marmo, cementifici, cartiere, industrie turistiche; ricchezze naturali ed ambientali; zona servita da ferrovia e a ridosso della confinante riviera dei fiori.

81 - PAESANA

Cessione gratuita o semigratuita di terreno, allacciamento gratuito alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, ecc.; esistenza a non molta distanza dal centro di una magnifica conca detta «pian Croesio», particolarmente adatta per l'impianto di una stazione di sports invernali; a tale scopo si forniscono tutte le agevolazioni possibili.

82 - PAMPARATO

Concessione delle massime facilitazioni possibili; condizioni ambientali particolarmente favorevoli con abbondanza di acqua, luce e mano d'opera locale volenterosa; disponibilità di fabbricato industriale libero.

83 - PAROLDO

Condizioni ambientali favorevoli per disponibilità di vaste ed idonee aree, disponibilità di mano d'opera.

84 - PERLETTO

Concessione gratuita terreni ed ogni altra possibile facilitazione.

85 - PERLO

Concessione gratuita terreno ed agevolazioni varie. Esistono terreni adatti per fornace da calce e laterizi, abbondanza di acqua.

86 - PEVERAGNO

Ricchezza di prodotti locali: fragole, mirtilli, lamponi, funghi; possibilità di sfruttamento acque minerali Kappa 2; non disprezzabile sarebbe la riattivazione

della cava di ghiaia che ha dato in passato ottimi risultati, come pure l'estrazione delle sabbie silicee che abbondano nella zona; agevolazioni da vagliarsi di volta in volta.

87 - PIANFEI

Concessione gratuita terreno in relazione al tipo di industria e alla vastità del complesso. Allacciamento gratuito all'acquedotto e concessione gratuita acqua necessaria.

88 - PIOBESI D'ALBA

Agevolazioni da concordarsi caso per caso.

89 - PIOZZO

Concessione gratuita terreni ed acqua dell'acquedotto comunale, contributo per costruzione fabbricati; terreni pianeggianti confinanti con la provinciale Piozzo-Carrù oppure lungo il Tanaro e sulla direttrice della strada di fondo valle del Tanaro; eventuali altre agevolazioni da prendersi in esame.

90 - POLONGHERA

Agevolazioni a seconda dei casi.

91 - PRADLEVES

Concessione contributo per acquisto area occorrente al sorgere degli impianti e ogni possibile altra agevolazione.

92 - PRIERO

Facilità di comunicazioni (autostrada Ceva-Savona e S.S. 28/bis). Concessione facilitazioni acquisto terreni, esenzioni fiscali.

93 - PRIOCCA

Concessione terreni, esenzione imposte comunali ed eventuali altri aiuti a seconda dei casi. Ottima posizione, facilità di comunicazioni stradali e ferroviarie.

94 - PRIOLA

Agevolazioni per fornitura acqua potabile, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.; possibilità di un consorzio tra il Comune di Priola e quelli vicini di Bagnasco e Nucetto agli effetti della concessione di terreni fabbricabili.

95 - RACCONIGI

Ampie facilitazioni sia di ordine fiscale che di altro genere; condizioni ambientali favorevoli; zona ubertosa e salubre; notevole disponibilità di mano d'opera maschile e femminile che attualmente si reca al lavoro in altri centri.

96 - RIFREDDO

Concessione di ogni possibile aiuto e facilitazione. Condizioni ambientali favorevoli alla lavorazione legnami. Disponibilità di mano d'opera.

97 - ROBILANTE

Concessione terreno gratuito; esenzione totale dalle tasse e imposte comunali; disponibilità di mano d'opera locale.

98 - ROBURENT

Condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo alberghiero; concessione di contributi a favore di tutti gli imprenditori di nuovi pubblici esercizi; possibilità di

sfruttamento in scala industriale delle acque radioattive, con particolari caratteristiche di leggerezza; esistenza in loco di minerali uraniferi, giacimenti di piombo, zinco, ferro, rame, argento, cave di marmo (rosso e bardiglio) e di caolino.

99 - ROCCABRUNA

Condizioni favorevoli al sorgere di piccole industrie per la valorizzazione dei prodotti locali, specie del legno, alberghi per il soggiorno di turisti (il Comune possiede località incantevoli e ricchezza eccezionale di boschi); agevolazioni ed aiuti nel limite del possibile.

100 - ROCCADEBALDI

Concessione di ogni possibile facilitazione; comune di pianura, ricco di bestiame, la zona si presterebbe allo sfruttamento industriale di prodotti agricoli; vicinanza stazione ferroviaria Magliano-Crava-Morozzo.

101 - RODDINO

Concessione gratuita terreni, allacciamento gratuito acquedotto comunale, esenzione tasse o imposte comunali.

102 - SALE LANGHE

Concessione gratuita terreno o altri eventuali contributi, compresa la esenzione dalle imposte comunali. Condizioni favorevoli ad iniziative tendenti ad incrementare il turismo estivo ed invernale. Altitudine mt. 600 s.l.m.; ricchezza di boschi e campagne; vicinanza al mare ed alla zona industriale ligure.

103 - SALMOUR

Concessione di terreni fabbricabili e contributi a seconda dei casi.

104 - SALUZZO

Contributi in terreni, costruzione di strade, allacciamenti, sussidi, in relazione al capitale impiegato per l'impianto ed al numero degli operai che verrebbero assunti.

105 - SAMPEYRE

Concessione gratuita terreni, costruzione raccordi stradali alla rete viabile esistente; dotazione dei più importanti servizi pubblici (acqua potabile, fognatura, illuminazione) nella località in cui dovessero sorgere gli stabilimenti. Condizioni ambientali favorevoli per sfruttamento numerosi affluenti minori del torrente Varaita, possibilità di facile approvvigionamento di legname per esistenza in loco di estesi boschi di conifere e di altre piante di alto fusto.

106 - S. DAMIANO MACRA

Concessione gratuita di terreno, legname per costruzioni, allacciamento elettrico, stradale, acqua potabile e fognature. Esistenza in loco di una cava di pietra calcarea di proprietà comunale idonea per la fabbricazione del cemento e di materiale argilloso idoneo sia alla fabbricazione di prodotti laterizi, sia quale complemento per la fabbricazione del cemento; disponibilità di mano d'opera onesta e laboriosa.

107 - SANFRONT

Concessione di ogni possibile agevolazione per il sorgere di nuove iniziative e-

conomiche: esenzioni tributarie, concorso nella spesa per acquisto area necessaria. Condizioni ambientali particolarmente favorevoli al sorgere di attività industriali, artigiane e commerciali.

108 - S. MICHELE MONDOVI

Amministrazione comunale lieta di trattare per prendere accordi per concreto e serio sviluppo industriale della zona.

109 - S. STEFANO BELBO

Facilitazioni da esaminarsi di volta in volta.

110 - S. STEFANO ROERO

Concessione gratuita di terreni. Zona che si presta per la installazione di piccole industrie; mano d'opera disponibile in ogni campo.

111 - S. VITTORIA D'ALBA

Facilitazioni da esaminarsi di volta in volta.

112 - SAVIGLIANO

Concessione delle massime facilitazioni possibili da concretizzarsi di volta in volta secondo l'opportunità e la possibilità.

113 - SERRALUNGA D'ALBA

Concessione gratuita terreni; allacciamento gratuito acquedotto comunale; fornitura gratuita acqua ed esenzione imposte comunali.

114 - SERRAVALLE LANGHE

Massime agevolazioni possibili per le iniziative economiche che dovessero sorgere in loco. Condizioni ambientali favorevoli; servizi di comunicazione con i centri più importanti della zona.

115 - SINIO

Condizioni ambientali favorevoli per il comodo collegamento con la città di Alba. Comune classificato zona economicamente depresso.

116 - SOMMARIVA BOSCO

Concessione facilitazioni per l'impianto di complessi industriali idonei ad assorbire le locali maestranze che ora sono costrette a cercare lavoro a Torino o in altri centri, offrendo, se del caso, vaste zone di terreno in zona di espansione fra la ferrovia Torino-Bra e la strada provinciale N. 6 nonchè adeguate esenzioni tributarie. Condizioni ambientali particolarmente favorevoli sia dal lato geografico, sia dal lato delle comunicazioni, sia dal lato delle maestranze.

117 - SOMMARIVA PERNO

Concessione gratuita o semi gratuita di terreni, a seconda dell'importanza dell'azienda da impiantarsi, nonchè agevolazioni tributarie; istanza in corso per il riconoscimento del Comune in zona depresso; ottima rete stradale, collegamenti celeri con Torino, Alba, Bra, ecc.; esistenza in loco di un'azienda a carattere industriale per la lavorazione ed essiccazione della frutta.

118 - STROPPO

Concessione di ogni possibile facilitazione per favorire il sorgere di utili attività in loco.

119 - TORRE BORMIDA

Zona che si presta allo sviluppo turistico.

120 - TORRE MONDOVI'

Aiuti e concessioni da esaminarsi caso per caso. Luoghi idonei all'installazione di impianti chimici e industrie rumorose.

121 - TORRESINA

Agevolazioni da concordarsi caso per caso. Condizioni ambientali favorevoli alla industria turistica, terreno adatto per produzione laterizi.

122 - TREISO

Amministrazione disposta a dare appoggio a qualunque nuova iniziativa economica ed a interessarsi per la cessione di terreni accordando ogni possibile facilitazione. Condizioni ambientali favorevoli alla produzione dei vini tipici barbaresco, moscato, dolcetto e al sorgere di impianti vinicoli a carattere industriale e commerciale nonchè per l'installazione di un albergo convenientemente attrezzato per l'incremento del turismo.

123 - TRINITA'

Comune situato in una vasta pianura, servita dalla stazione ferroviaria sulla linea Torino-Fossano-Savona, attraversata dalla strada nazionale N. 28 ed a pochi Km. e con collegamento diretto al costruendo casello terminale dell'autostrada Fossano-Ceva-Savona; possibilità di dare abbondante mano d'opera ordinaria e, fra i circa 150 operai che giornalmente si recano nelle fabbriche di Torino e Fossano — e che certamente rinuncerebbero volentieri ai disagi dei viaggi — possibilità di scelta di mano d'opera qualificata. Concessione delle facilitazioni possibili atte ad accelerare e promuovere l'installazione di industrie nel comune.

124 - VALDIERI

Agevolazioni caso per caso, tenendo conto del tipo e dell'importanza dell'iniziativa, in rapporto specialmente all'occupazione della mano d'opera locale.

125 - VALGRANA

Agevolazioni da parte di un Consorzio dei Comuni della valle Grana da concordarsi proporzionalmente all'importanza delle iniziative economiche che venissero proposte.

126 - VENASCA

Comune montano favorevole all'eventuale concessione di terreno per la costruzione di stabilimenti; esenzione dai tributi comunali. Ottime comunicazioni stradali (Km. 8 dalla stazione FF. SS. di Costigliole Saluzzo). Facile reperibilità di mano d'opera generica, anche femminile con attaccamento al lavoro e disciplina.

127 - VERDUNO

Agevolazioni, previo intese, caso per caso.

128 - VERZUOLO

Entità delle agevolazioni determinata in sede di esame di singole proposte specifiche in relazione all'effettivo incremento economico e sociale. Condizioni ambientali favorevoli: facilità di comunicazioni stradali e ferroviarie, ricchezza di acqua. Zona a forte produzione specializzata di frutta.

129 - VICOFORTE

Concessione di ogni facilitazione relativa all'acquisto di terreni, di allacciamenti all'acquedotto comunale, di impostazione di accordi per facilitazioni tributarie, di collaborazione per servizi di trasporto e per eventuali allacciamenti alla viabilità stradale (autostrada Savona-Ceva-Fossano e S.S. N. 28) e ferroviaria nonchè per i contratti di fornitura di energia elettrica e di collegamenti telefonici.

130 - VILLAFALLETTO

Concessione gratuita di mq. 8.500 di terreno di proprietà del Comune lungo il torrente Maira, tale area è situata sulla provinciale ed in collegamento diretto con gli importanti centri di Fossano e Savigliano. Stazione ferroviaria a m. 1.500 circa; clima molto salubre e temperatura moderata sia in estate che d'inverno.

131 - VILLANOVA MONDOVI'

Il comune asseconderà qualsiasi iniziativa intesa all'impianto di nuove industrie assistendo i richiedenti nel reperire i terreni adatti a favorire la conclusione dell'acquisto e adotterà provvedimenti concreti verso gli imprenditori le cui iniziative arrechino considerevole sviluppo economico. Sottosuolo idoneo all'impianto di industrie estrattive per materiali refrattari e fabbricazione mattoni.

132 - VINADIO

Concessione gratuita di terreni; esenzione da tutte le imposte e tasse comunali per periodi da stabilirsi di volta in volta.

LEGGI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

Legge 25- 7-1952, n. 949 - agevolazioni creditizie	Pag. 21
Legge 25- 7-1952, n. 991 - mutui per consorzi agricoli	» 21
Legge 22-12-1953, n. 955 e altra - crediti per esportazioni	» 22
Legge 31- 7-1954, n. 626 - incremento produttività	» 22
Legge 29- 7-1957, n. 635 - esenzioni fiscali	» 22
Legge 30- 7-1959, n. 623 e altre - finanziamenti piccole e medie industrie	» 22
Legge 5-11-1959, n. 940 - esenzione bollo per atti controversie di lavoro	» 23
Legge 13- 6-1961, n. 526 - esenzioni fiscali	» 23
Legge 18-12-1961, n. 1470 - finanziamenti per programmi di riconversione	» 23

LEGGI PER IL TURISMO E IL COMMERCIO

Legge 4- 8-1955, n. 691 e altra - credito alberghiero	» 24
Legge 24- 7-1959, n. 622 - interventi in favore dell'economia nazionale	» 25
Legge 1- 8-1959, n. 703 - crediti per esportazione ortofrutticoli	» 25
Legge 16- 9-1960, n. 1016 - finanziamenti a medio termine	» 25
Legge 27-11-1960, n. 1397 - assicurazione obbligatoria per le malattie	
Convenzioni per crediti a tasso di favore	» 26

LEGGI D'INTERESSE GENERALE

Legge 29- 4-1949, n. 264 - avviamento al lavoro e qualificazione	» 27
Legge 2- 7-1949, n. 408 - edilizia popolare	» 27
Legge 25- 7-1953, n. 949 - incremento occupazione	» 27
D. L. 10- 2-1958, n. 313-366 - esenzione imposta di consumo per opere di bonifica	» 27
D. P. 17- 1-1959, n. 2 - disciplina per la concessione degli alloggi popolari	» 27
Legge 15-12-1959, n. 1071 - abolizione bollo per pesi e misure	» 27
Legge 16-12-1959, n. 1070 - nuove disposizioni per l'I.G.E.	» 28
Legge 18-12-1959, n. 1079 - abolizione imposta consumo per il vino	» 28
Legge 2- 2-1960, n. 35 - agevolazioni tributarie per l'edilizia	» 28
Provvedimento CIP per tariffe e allacciamenti energia elettrica	» 28

LEGGI D'INTERESSE COMUNALE

Premessa	» 29
Lavori pubblici e edilizia scolastica	
Legge 29- 4-1949 n. 264 e altra - cantieri scuola	» 29
Legge 3- 8-1949 n. 589 e altre - contributi su mutui per opere pubbliche comunali	» 30
Legge 11-12-1952 n. 2529 e altre - collegamenti telefonici	» 30
Legge 9- 8-1954 n. 645 - edilizia scolastica	» 30
Legge 1- 3-1957 n. 90 - scuola elementare montana	» 31
Legge 29- 7-1957 n. 635 e altre - aree depresse	» 31
Legge 17-12-1957 n. 1229 - piccola edilizia scolastica	» 31
Legge 2- 2-1958 n. 126 - viabilità minore	» 32

Consigli di Valle

D.P. 10- 6-1955 n. 987 - delimitazione e costituzione Consigli di Valle	Pag. 32
---	---------

Acque - impianti idroelettrici - difese spondali

Legge 20- 3-1865 n. 2248 e altre - sistemazioni idrauliche	» 33
Legge 1- 3-1912 n. 442 e altre - sistemazioni idrauliche forestali	» 33
Legge 11-12-1933 n. 1775 - acque e impianti idroelettrici	» 33
Legge 25-12-1953 n. 959 e altra - sovracanonii idroelettrici	» 34
Legge 4-12-1956 n. 1377 e altra - canonii idroelettrici	» 34
Legge 18- 3-1958 n. 240 - Magistrato per il Po	» 34

ELENCO COMUNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

con le classifiche delle varie zone	» 36
Appendice	» 44